



AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE

PIANO DI BACINO DEL FIUME TEVERE



piano stralcio
per il tratto metropolitano
del Tevere da Castel
Giubileo alla foce - P.S.5



Norme tecniche di attuazione (testo completo coordinato con le modifiche)

Il Segretario Generale : ing. Giorgio Cesari
Il coordinatore del Piano : ing. Carlo Ferranti
Il Comitato Tecnico

Revisione
dicembre 2010

- Piano di bacino del Tevere – V stralcio funzionale -
per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce – P.S.5**
- *progetto adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 103 del 31 luglio 2003*
 - *Piano approvato con D.P.C.M. del 3 Marzo 2009*

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Piano di bacino del Tevere - V stralcio funzionale -
per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce - P.S.5**
- *progetto adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 103 del 31 luglio 2003*
- *piano approvato con D.P.C.M. del 3 Marzo 2009*

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I

PRINCIPI E FINALITÀ GENERALI

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'AMBITO DEL BACINO IDROGRAFICO

TITOLO III

ASSETTO E LINEE DI INDIRIZZO PER I CORRIDOI AMBIENTALI

TITOLO IV

CORRIDOIO FLUVIALE DEL TEVERE

TITOLO V

CORRIDOIO FLUVIALE DELL'ANIENE

TITOLO VI

LINEE DI INDIRIZZO PER I NODI STRATEGICI

TITOLO VII

NORME FINALI

TITOLO I

Principi e finalità generali

art. 1 Finalità generali

art. 2 Ambiti territoriali del P.S.5

art. 3 Interpretazione cartografica

art. 4 Effetti giuridici del P.S.5 e tipologia delle disposizioni

art. 5 Obiettivi per gli ambiti territoriali

art. 6 Attuazione del P.S.5

art. 7 Elaborati del piano

TITOLO II

Disposizioni generali per l'ambito del bacino idrografico

art. 8 Disposizioni per la salvaguardia degli acquiferi e del deflusso di base

art. 9 Disposizioni relative al regime autorizzatorio e concessorio dell'utilizzazione della risorsa idrica sotterranea

art. 10 Relazioni con il Piano di tutela

art. 11 Tutela ecologica del reticolo idrografico

art. 12 Esercizio di manutenzione

art. 13 Pratiche agricole

TITOLO III

Assetto e linee di indirizzo per i corridoi ambientali

art. 14 Definizione dei corridoi ambientali

art. 15 Tutela dei caratteri di naturalità

art. 16 Attraversamenti dei corridoi ambientali

art. 17 Attività di monitoraggio

art. 18 Disposizioni relative al regime autorizzatorio e concessorio dell'utilizzazione della risorsa idrica superficiale

TITOLO IV

Corridoio fluviale del Tevere

- art. 19** Definizione ed ambito territoriale del corridoio fluviale
- art. 20** Disposizioni generali per la tutela idrogeologica del corridoio fluviale
- art. 21** Individuazione di fasce e zone di carattere idraulico
- art. 22** Disciplina della fascia AA
- art. 23** Aree golenali
- art. 24** Specchi acquei ed installazioni galleggianti
- art. 25** Disciplina della fascia A e delle zone R3 e R4
- art. 26** Cave
- art. 27** Indirizzi per la costituzione del Parco fluviale del Tevere
- art. 28** Zonizzazione del corridoio fluviale
- art. 29** Zona agricola della bonifica storica
- art. 30** Zona naturalistica con attrezzature a carattere estensivo
- art. 31** Zona per attività ricreative, sportive e del tempo libero
- art. 31 bis** Zona lineare attrezzata
- art. 32** Zone umide
- art. 33** Norme comuni per il rilascio delle concessioni di specchi acquei e di aree golenali demaniali
- art. 34** Revisione delle concessioni d'uso degli specchi d'acqua
- art. 35** Interventi pubblici e di interesse pubblico
- art. 36** Piano di protezione civile
- art. 37** Direttive per il contenimento dei fenomeni di erosione spondale e di fondo
- art. 38** Tutela delle presenze storico-archeologiche
- art. 39** Attraversamenti del corridoio fluviale
- art. 40** Regolamento per la disciplina della navigazione interna.

TITOLO V

Corridoio fluviale dell'Aniene

- art. 41** Definizione ed ambito territoriale del corridoio fluviale
- art. 42** Disposizioni generali per la tutela idrogeologica del corridoio fluviale
- art. 43** Individuazione della fascia e zone di carattere idraulico
- art. 44** Disciplina della fascia A e delle zone R4
- art. 45** Disciplina della fascia B e delle zone R3
- art. 46** Cave
- art. 47** Indirizzi per la costituzione del Parco fluviale dell'Aniene
- art. 48** Zonizzazione del corridoio fluviale
- art. 49** Zona agricola
- art. 50** Zona agricola di salvaguardia
- art. 51** Zona naturalistica di protezione
- art. 52** Zona naturalistica con attrezzature a carattere estensivo
- art. 53** Parchi tematici
- art. 54** Zone umide
- art. 55** Zona delle cave di travertino
- art. 56** Zona delle cave da riqualificare
- art. 57** Concessioni d'uso delle aree golenali e degli specchi d'acqua
- art. 58** Interventi pubblici e di interesse pubblico
- art. 59** Piano di protezione civile
- art. 60** Direttive per il contenimento dei fenomeni di erosione spondale e di fondo
- art. 61** Tutela delle presenze storico-archeologiche
- art. 62** Attraversamenti del corridoio fluviale

TITOLO VI

Linee di indirizzo per i nodi strategici

- art. 63** Definizioni
- art. 64** Ponte Milvio
- art. 65** Scalo De Pinedo
- art. 66** Porto di Ripa Grande
- art. 67** Ostiense
- art. 68** Paleoalveo di Spinaceto

- art. 69** Foce
- art. 70** Ponte Lucano

TITOLO VII

Norme finali

- art. 71** Modifiche ed integrazioni della perimetrazione di ambiti, fasce e zone
- art. 72** Rapporto con altri strumenti di pianificazione approvati dall'Autorità di Bacino

TITOLO I PRINCIPI E FINALITÀ GENERALI

Art. 1 Finalità generali

1. Il presente Piano stralcio per il tratto metropolitano del fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce, di seguito denominato P.S.5, è redatto secondo le disposizioni dell'art.17 della legge 183/89 come sostituito dall'articolo 65, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale".

2. L'ambito territoriale del piano è costituito dal bacino idrografico così come delimitato ai sensi del successivo art. 2.

3. Il P.S.5 persegue le seguenti finalità:

- a) tutela e valorizzazione del sistema delle acque superficiali e sotterranee dell'intero bacino idrografico, ai fini della loro utilizzazione ecosostenibile;
- b) tutela e valorizzazione dei corridoi ambientali e fluviali ai fini di una loro fruibilità ecosostenibile con riferimento anche alla sicurezza idraulica ed alla navigabilità.

4. Le suddette finalità sono perseguite attraverso:

- a) regolamentazione degli usi diretti ed indiretti delle acque e dei suoli;
- b) azioni di tutela e salvaguardia della risorsa idrica;
- c) azioni dirette alla ricostituzione della naturalità degli ecosistemi fluviali;
- d) azioni dirette alla miglior gestione delle *opere idrauliche*.

Art. 2 Ambiti territoriali del P.S.5

1. Gli ambiti territoriali, di seguito elencati, ed indicati cartograficamente a diversa scala di approfondimento nelle Tavole allegate, costituenti parti integranti del presente Piano, delimitano le specifiche azioni di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, la sua utilizzazione, le azioni e gli interventi di ripristino e di ricostituzione degli ecosistemi naturali e fluviali, e di sicurezza idraulica.

2. L'ambito dell'intero bacino idrografico, suddiviso in 57 sottobacini, è delimitato nella **Tav. A2 Bi**, nonché nella **Tav. P1 Bi** sono delimitati i bacini idrogeologici di seguito riportati:

Unità idrogeologica dei Colli Albani:

Bacino idrogeologico n.3 San Cesareo-Colonna
Bacino idrogeologico n.4 Marino-Castel Porziano

Unità Idrogeologica dei Monti Sabatini:

Bacino idrogeologico n.5 Cesano-Fiumicino
Bacino idrogeologico n.6 Formello-Tomba di Nerone

Bacini idrogeologici dell'Aniene tra Tivoli e Roma:

Bacino idrogeologico n.26 Tivoli-Guidonia (Acque Albule)
Bacino idrogeologico n.27 Pratolungo
Bacino idrogeologico n.28 Cesarina - S. Basilio

3. L'ambito dei corridoi ambientali, ai sensi dell'art.14, è delimitato nella **Tav. A2 Bi**; essi sono:

Corridoio Valchetta
Corridoio Acquatraversa
Corridoio Magliana
Corridoio Galeria
Corridoio Vallerano
Corridoio Malafede
Corridoio Almone
Corridoio Prati di San Francesco
Corridoio Pratolungo
Corridoio San Vittorino
Corridoio Freghizia-Frechisio
Corridoio Freghizia-Mole di Corcolle
Corridoio Osa
Corridoio Tor Sapienza

4. L'ambito dei corridoi fluviali del Tevere ed Aniene di cui agli articoli 20 e 42 è delimitato nella **Tav. A2 Bi**.

Art. 3 Interpretazione cartografica

1. La Provincia di Roma e i Comuni, di cui all'allegato F, secondo le rispettive competenze, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel BURL della Regione Lazio dell'approvazione del P.S.5, provvedono alla trasposizione cartografica della delimitazione dei corridoi ambientali a scala 1:10.000, dei corridoi fluviali a scala 1:2.000 e delle aree ad elevata concentrazione di prelievi a scala 1:25.000. Eventuali problemi di interpretazione derivanti da imprecisioni nella rappresentazione cartografica, da scarsa definizione della rappresentazione o da incongruenze tra rappresentazione cartografica e stato dei luoghi sono risolti a vantaggio della disciplina di tutela

Art. 4 Effetti giuridici del PS 5 e tipologia delle disposizioni

1. Il P.S.5, contiene:

a) *Indirizzi*

b) *Direttive*

c) *Prescrizioni*. Le prescrizioni possono essere *dirette*, in quanto conformative della proprietà o *indirette*, in quanto conformative del territorio, delle azioni umane, dell'esercizio delle funzioni amministrative;

d) *Misure di conoscenza*.

Indirizzi, direttive, prescrizioni e misure di conoscenza concorrono, nel loro complesso, all'attuazione delle finalità di cui al precedente art. 1.

2. Per *Indirizzi* s'intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per l'attività di pianificazione regionale, provinciale e comunale, nonché degli altri soggetti interessati dal presente P.S.5. Gli enti competenti adeguano i propri strumenti di pianificazione e programmazione specificando ed integrando le previsioni ed i contenuti alle specifiche realtà locali.

3. Per *Direttive* s'intendono le disposizioni che devono essere osservate nell'attività di pianificazione regionale, provinciale e comunale, nonché nell'attività amministrativa e regolamentare degli enti pubblici e di diritto pubblico.

4. Per *Prescrizioni dirette* si intendono le disposizioni volte a fissare norme vincolanti che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Esse sono relative a sistemi od ambiti individuati e delimitati nelle tavole, ovvero esattamente individuabili in conseguenza delle loro caratteristiche fisiche distintive e prevalgono automaticamente sulle disposizioni incompatibili di qualsiasi strumento vigente di pianificazione comunale, generale e attuativa e provinciale.

5. Per *Prescrizioni indirette* s'intendono le disposizioni relative all'individuazione delle azioni di tutela e salvaguardia della risorsa idrica nonché degli ecosistemi ambientali e fluviali individuati.

6. Per *Misure di conoscenza* s'intendono tutte quelle azioni mirate allo sviluppo organico di informazioni finalizzate alla precisazione delle disposizioni del Piano.

7. Ai sensi dell'art. 65, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni di cui ai successivi articoli: 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 62.

Art. 5 Obiettivi del P.S.5 per gli ambiti territoriali

1. Si riferiscono all'intero bacino idrografico, così come delimitato nella **Tav. A2 Bi**, i seguenti obiettivi:

- ripristino progressivo dei livelli delle falde soggette a sovrasfruttamento;
- riequilibrio tra circolazione superficiale e sotterranea finalizzato al ripristino del deflusso di base;
- riduzione del pericolo di inquinamento dei sistemi acquiferi particolarmente vulnerabili;
- ripristino della circolazione minore del sistema delle piccole sorgenti e dei fontanili;
- riduzione delle superfici impermeabilizzate;
- tutela e valorizzazione del suolo;
- tutela del reticolo idrografico;
- riduzione delle cause di inquinamento delle acque superficiali;

2. Si riferiscono ai corridoi ambientali, così come delimitati nella **Tav. A2 Bi**, i seguenti obiettivi:

- ricostituzione delle caratteristiche di naturalità;
- ricostituzione delle caratteristiche di continuità biologica;
- tutela degli ecosistemi fluviali;

- tutela del regime idrogeologico;

3. Si riferiscono ai corridoi fluviali, così come delimitati nella **Tav. A2 Bi**, i seguenti obiettivi:

- riduzione dell'attuale livello di rischio idraulico connesso sia alle condizioni di deflusso della piena duecentennale sia alle condizioni strutturali delle opere idrauliche;
- costituzione di caratteristiche di naturalità compatibili con gli assetti urbani;
- individuazione delle migliori condizioni di fruibilità, in particolare delle aree golenali e degli specchi d'acqua, in riferimento agli aspetti ricreativi e culturali legati alla conservazione ed alla valorizzazione ed alle presenze storiche ed archeologiche;
- definizione delle migliori condizioni per la navigabilità;

Art. 6 Attuazione del P.S.5

1. Fermo restando il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui all'art.4 comma 7, ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, la Regione Lazio, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel BURL della Regione Lazio dell'approvazione del P.S.5, emana, ove necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico.

2. Decorso tale termine gli Enti territorialmente interessati al P.S.5 sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico, adottando i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici secondo il disposto l'art. 65, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed adeguandone le disposizioni in riferimento alle prescrizioni di cui all'art 4 comma 7.

Art. 7 Elaborati del piano

1. Il P.S.5 è costituito dai seguenti elaborati:

I) Relazione introduttiva che modifica, integra ed aggiorna la Relazione Generale e contiene tutte le modifiche intervenute tra l'adozione del progetto di Piano stralcio ed il Piano stralcio;

II) Relazione generale contenente il quadro conoscitivo, gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio, le direttive, gli indirizzi programmatici e la programmazione degli interventi;

III) Norme tecniche di attuazione;

IV) Allegati delle norme

- Allegato **A**: "Criteri per la gestione delle risorse idriche"

- Allegato **B**: "Linee guida per la costruzione di pozzi per l'estrazione di acqua sotterranea"

- Allegato **C**: "Linee guida per l'individuazione e definizione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell'efficienza idraulica della rete idrografica"

- Allegato **D**: "Criteri per il riordino delle competenze idrauliche"

- Allegato **E**: "Documento di indirizzo per l'attività di navigazione ed il rilascio di concessioni di specchi acquei ed aree golenali demaniali nel tratto del Tevere da Castel Giubileo alla foce"

RELAZIONE

PARTE 1: *Norme tecniche inerenti l'attività di navigazione ed il rilascio di concessioni di specchi acquei ed aree golenali demaniali da Castel Giubileo alla foce (confluite negli artt. 23, 24, 33 e 40 delle presenti NTA)*

Sub - Allegato 1: *Tratti di specchi acquei idonei allo stazionamento di navi, galleggianti ed installazioni galleggianti*

- *Tabella esplicativa*

- *Tavole cartografiche (scala 1:10.000) TAVV. A,B,C,D*

Sub - Allegato 2: *Distanze di rispetto dai ponti esistenti interdette al rilascio di concessioni di occupazione di specchi acquei*

Sub - Allegato 3: *Linee guida per l'assetto delle aree golenali del Tevere da Castel Giubileo alla foce*

- *Relazione*

- *Carta dell'uso del suolo - Tavole cartografiche (riduzione dalla scala 1:10.000) TAVV. 1A,1B,1C,1D*

- *Tipologia e localizzazione delle concessioni - Tavole cartografiche (riduzione dalla scala 1:10.000) TAVV. 2A,2B,2C,2D*

- *Piani e programmi - Tavole cartografiche (riduzione dalla scala 1:10.000) TAVV. 3A,3B,3C,3D*

- *Caratteri attuali e tendenziali – Carta di sintesi Tavole cartografiche (riduzione dalla scala 1:10.000) TAVV. 4A,4B,4C,4D*
- *Schema di assetto - Tavole cartografiche (scala 1:10.000) TAVV. 5A,5B,5C,5D*

PARTE 2 : *Indirizzi di carattere procedurale*

PARTE 3 : *Linee guida per il progetto e la realizzazione dei sistemi di ormeggio per le installazioni galleggianti*

- Allegato F: *“Elenco dei comuni interessati.”*

- Allegato G: *“Attività di studio riferite al protocollo d’Intesa tra Autorità di bacino e Comune di Roma del 6 maggio 2002” (allegato DVD “Ipotesi di fattibilità per interventi sulle difese idrauliche connesse con la migliore fruibilità urbana ambientale”)*

V) Tavole:

Bacino idrografico – Tavole di analisi

A1 Bi	Inquadramento territoriale ed amministrativo	1:50.000
A2 Bi	Inquadramento territoriale ed ambiti di piano	1:50.000
A3 Bi	Quadro delle competenze sul reticolo idrografico	1:50.000
A 4Bi	Carta dell’acqua: modificazioni antropiche del reticolo superficiale	1:50.000
A5 Bi	Carta dell’acqua: fabbisogno idropotabile e densità di pozzi	1:100.000
A6 Bi	Carta dell’acqua: fabbisogno industriale ed agricolo	1:100.000
A7 Bi	Carta dell’acqua: superficie piezometrica e valori di conducibilità	1:100.000
A8 Bi	Carta dell’acqua: soggiacenza e confronto di scenari piezometrici	1:100.000
A9 Bi	Carta dell’acqua: derivazioni superficiali attive	1:50.000
A10 Bi	Carta dell’acqua: derivazioni superficiali distinte sulla base dell’uso della risorsa	1:50.000
A11 Bi	Uso del suolo in relazione agli aspetti quali-quantitativi dell’acqua	1:50.000
A12 Bi	Vincoli e salvaguardie	1:50.000
A13 Bi	Parchi ed aree naturali protette	1:50.000
A14 Bi	Caratteristiche faunistico-vegetazionali	1:100.000
A15 Bi	Impermeabilizzazione delle aree urbane	1:50.000
A16 Bi	Pressione insediativa sulla qualità delle acque e sul suolo - settore civile	1:50.000
A17 Bi	Pressione insediativa sulla qualità delle acque e sul suolo - settore industriale	1:50.000
A18 Bi	Pressione insediativa sulla qualità delle acque e sul suolo - settore agricoltura	1:100.000

Corridoi fluviali - Tavole di analisi

A19 Cf	Carta geomorfologica	1:25.000
A20 Cf	Uso del suolo	1:25.000
A21 Cf	Carta della pianificazione e programmazione	1:25.000
A22 Cf	Carta degli aspetti storico-archeologici	1:25.000
A23 Cf	Carta degli aspetti ambientali	1:25.000
A24 Cf	Carta dell’accessibilità a supporto della costituzione del Parco fluviale	1:25.000

Bacino idrografico – Tavole di progetto

P1 Bi	Bacini idrologici ed aree a regime idrico alterato	1:50.000
P2 Bi	Corridoi ambientali	1:50.000

Corridoi fluviali – Tavole di progetto

P3 Cf	Criteri ed indirizzi per la costituzione del parco fluviale del Tevere: disciplina delle aree	1:10.000
P4 Cf	Criteri ed indirizzi per la costituzione del parco fluviale dell’Aniene: disciplina delle aree	1:10.000
P5 Cf	Assetto idraulico: fasce fluviali e zone a rischio	1:10.000
P6 Cf	Interventi	1:10.000

VI) Programmazione degli interventi e fabbisogno finanziario:

- E1) Interventi per il potenziamento e completamento del sistema di collettamento e depurazione;
- E2) Interventi di difesa idraulica, ampliamento delle fasce fluviali e manutenzione del corridoio fluviale;
- E3) Interventi di compensazione ambientale e di gestione delle aree naturalistiche

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'AMBITO DEL BACINO IDROGRAFICO

Art. 8 Disposizioni per la salvaguardia degli acquiferi e del deflusso di base

1. Ai fini della salvaguardia degli acquiferi e del deflusso di base nell'area oggetto di pianificazione, sono individuati i seguenti ambienti idrogeologici, così come delimitati nella **Tav. A2 Bi**

Struttura Albana

Struttura Sabatina

Complessi vulcanici a nord dell'Aniene

Acquifero costiero

Acquifero alluvionale e dei complessi recenti

Complesso dei travertini

Acquiferi carbonatici.

2. La **Tav. P1 Bi** individua i bacini idrogeologici e, all'interno di questi, le aree a regime idraulico alterato, così definite:

a) "aree critiche": settori in cui l'alterazione della circolazione idrica è connessa ad una elevata concentrazione dei prelievi e determina un rischio di compromissione dell'approvvigionamento idrico e delle attività insistenti;

b) "aree di attenzione": aree in cui si evidenzia una alterazione della circolazione idrica non direttamente correlabile ai prelievi;

c) "aree a rischio di intrusione salina": settori dell'acquifero costiero nei quali l'alterazione della circolazione sotterranea causa intrusione di acqua marina;

d) "aree di salvaguardia della tenuta di Castel Porziano"

e) "area di attività estrattiva Magliana–Galeria": area a regime delle acque alterato per intensa attività estrattiva.

3. Ai fini della salvaguardia degli acquiferi e del deflusso di base, sono parte integrante delle presenti norme i seguenti allegati:

- Allegato **A**: "*Criteri per la gestione delle risorse idriche*", riporta le indicazioni ed i valori guida per il rilascio delle concessioni di acque pubbliche ed i valori guida per il deflusso di base dei corsi d'acqua definiti strategici ai fini degli obiettivi della pianificazione; riporta inoltre le metodologie per la individuazione delle aree di cui al comma 2.

- Allegato **B**: "*Linee guida per la costruzione di pozzi per l'estrazione di acqua sotterranea*" riporta gli indirizzi operativi per la realizzazione di opere di captazione di acque sotterranee.

4. Le aree di cui al comma 2 e gli allegati di cui al comma 3 sono aggiornati nei modi e nei termini definiti dal Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale.

Art. 9 Disposizioni relative al regime autorizzatorio e concessorio dell'utilizzazione della risorsa idrica sotterranea

1. Nelle aree di cui all'art. 8 comma 2, lettere a), c) e d) è sospeso il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca e delle nuove concessioni di acque sotterranee nelle more della adozione di specifici provvedimenti di revisione del regime delle concessioni ai sensi dell'art. 95 comma 5 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152.

2. Nelle aree di cui al comma precedente, il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca e delle concessioni di acque sotterranee necessarie alla realizzazione e/o alla funzionalità di un'opera pubblica o di pubblico interesse è consentito previa verifica che le quantità richieste non siano approvvigionabili in altro modo.

3. Nelle aree di cui all'art. 8 comma 2, lettere b) ed e) il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca e delle concessioni di acque sotterranee è subordinato alla verifica che le quantità richieste non siano approvvigionabili in altro modo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono aggiornate nei modi e nei termini definiti dal Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale.

Art. 10 Relazioni con il Piano di Tutela

1. Gli aggiornamenti del Piano di Tutela definiscono, in funzione di specifici obiettivi di qualità dei corpi idrici, gli incrementi delle portate di minimo vitale funzionali a tali particolari obiettivi.

2. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel B.U.R.L. della Regione Lazio dell'approvazione del P.S.5, la Regione emana disposizioni concernenti:

a) la valutazione del fabbisogno idrico per consumo umano dei nuovi insediamenti previsti negli strumenti urbanistici comunali;

b) la limitazione della parte di terreno impermeabilizzato nei nuovi insediamenti previsti negli strumenti urbanistici comunali e nei progetti delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché nei progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lett. a), la Regione verifica la compatibilità del fabbisogno idrico con le previsioni del relativo Piano d'Ambito e del Piano Regolatore Regionale degli Acquedotti. Il fabbisogno eccedente, che si prevede di soddisfare attraverso l'estrazione di acque sotterranee, deve essere compatibile con le disposizioni dell'art. 9.

4. Nelle aree di cui all'art. 8 comma 2, lettere a) e c), possono essere rilasciate in via provvisoria le concessioni di acque pubbliche finalizzate all'ottenimento di incentivi colturali previsti dai piani e dai programmi regionali, nazionali o comunitari.

Art. 11 Tutela ecologica del reticolo idrografico

1. Nell'ambito del reticolo idrografico di cui alla **Tav. A4 Bi** è istituita la fascia di tutela ecologica della larghezza di mt. 5 dal ciglio spondale o dal piede esterno dell'argine, all'interno della quale, oltre a quanto previsto dall'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, è vietata qualsiasi pratica agricola.

2. Fatte salve le disposizioni del Piano di Tutela e dei suoi aggiornamenti, il rilascio di nuove autorizzazioni agli scarichi di reflui nei corpi superficiali del reticolo idrografico di cui all'art. 45 del d.lgs. 152/99, è subordinato alla previsione di una portata massima non superiore al deflusso di base di cui all'allegato **A** delle presenti norme.

3. Nella fascia della profondità di ml. 20 misurata a partire dal piede dell'argine o dal ciglio spondale, è vietata l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

4. Nell'ambito delle sistemazioni idrauliche finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico all'interno della fascia di cui al comma 1, i relativi interventi privilegiano sia le tecniche di ingegneria naturalistica sia l'osservanza dei principi di ricostituzione naturale della vegetazione, al fine di ripristinare le condizioni ecologiche e facilitare i naturali processi di autodepurazione del corso d'acqua

5. I programmi di manutenzione idraulica si uniformano alle linee guida di cui all'allegato **C** delle presenti norme ed alle disposizioni del DGR del Lazio n. 4340/96.

Art. 12 - Esercizio di manutenzione

1. Ai fini della tutela idraulica integrale dei corsi d'acqua di cui alla **Tav. A3 Bi**, sulla base di quanto disposto dalla legge regionale 53/98 e successive modificazioni ed integrazioni, e delle competenze in essa stabilite, ad integrazione delle deliberazioni di Giunta Regionale 4938/99, 334/05, 119/06 la Regione adotta gli atti necessari per individuare i corsi d'acqua naturali o artificiali o loro tratti per i quali intende assicurare l'esercizio dell'attività di manutenzione idraulica ordinaria e straordinaria, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, e per assicurare la continuità del servizio.

2. L'allegato **D** costituisce riferimento per l'esercizio ed il riordino delle competenze di cui al precedente comma.

Art. 13 Pratiche agricole

1. La Regione promuove, anche attraverso i Piani di Sviluppo Rurale, azioni di politica agricola finalizzate a migliorare gli ordinamenti colturali delle pratiche agricole e forestali in relazione ai valori critici di carico inquinante individuati nella **Tav. A18 Bi**

2. La Regione utilizza gli "*Indicatori di pressione agricola*" di cui alla **Tav. A18 Bi** come strumento conoscitivo per orientare gli incentivi rivolti alla salvaguardia delle acque dall'inquinamento di origine agricola e per la migliore definizione delle buone pratiche agricole.

3. Entro 18 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel BURL della Regione Lazio dell'approvazione del P.S.5, la Regione regola le seguenti tipologie di intervento:

a) concimazioni temporalmente a ridosso della coltura e con applicazioni localizzate;

b) adozione di tecniche di fertilizzazione che ottimizzino l'efficienza del fertilizzante in funzione della natura dello stesso, del tipo di coltura e delle caratteristiche del suolo e comunque in presenza dei minimi volumi di irrigazione.

c) lavorazioni del terreno finalizzate a contenere la dispersione dei nutrienti per ruscellamento e per

erosione;

d) miglioramento delle tecniche di irrigazione finalizzato al risparmio idrico a sistemi di irrigazione “a goccia”;

e) formulazione e realizzazione di programmi per la formazione, l'informazione, l'assistenza tecnica e la sperimentazione al fine di promuovere l'applicazione del codice di buona pratica agricola

TITOLO III ASSETTO E LINEE DI INDIRIZZO PER I CORRIDOI AMBIENTALI

Art. 14 Definizione dei corridoi ambientali

1. I corridoi ambientali, individuati nella **Tav. P2 Bi**, costituiscono la struttura idrogeologico–ambientale di connessione del bacino idrografico del PS.5 con gli acquiferi e rappresentano la principale riserva di naturalità.

Art. 15 Tutela dei caratteri di naturalità

1. Gli Enti competenti, in materia di parchi e di riserve naturali, SIC e ZPS tutelano i corridoi ambientali nell'ambito del sistema delle aree protette.

2. La Regione, l'A.R.P., la Provincia e gli Enti gestori dei parchi e delle aree protette nelle attività di pianificazione e gestione si attengono alle seguenti finalità:

- ricostituzione, senza soluzione di continuità, del corridoio naturale;
- realizzazione di una rete di micro-zone umide con il fine di garantire la biodiversità delle specie animali e vegetali;
- realizzazione di interventi per la fitodepurazione;
- limitazione della portata di scarico delle acque depurate rispetto al deflusso di base;
- realizzazione di interventi per il recupero della continuità ecologica interrotta da sistemazioni idrauliche che abbiano alterato le caratteristiche del fondo e delle sponde;
- interventi volti ad aumentare la quantità di ossigeno disciolto nelle acque fluenti.

3. Gli Enti di cui al precedente comma 2 prevedono, nelle zone di confluenza tra i corridoi ambientali ed i corridoi fluviali del Tevere e dell'Aniene, rappresentate rispettivamente nelle **Tavv. P3 Cf e P4 Cf**, opportune sistemazioni mediante la realizzazione di sistemi di zone umide. Tali sistemi sono costituiti da una serie di bacini di piccole dimensioni disposti a quote diverse, collegati da canali in terreno naturale di ridotta pendenza, in cui vengono piantumate idonee specie vegetali, secondo le modalità previste nelle aree protette, onde evitare inquinamenti genetici anche al fine di tutelare la funzione riproduttiva delle specie ittiche locali e di sviluppare la funzione di fitodepurazione dei composti dell'azoto presenti nelle acque scolanti.

4. Gli interventi di cui al comma precedente sono realizzati secondo le tecniche dell'ingegneria naturalistica, sia osservando i principi di ricostituzione naturale della vegetazione.

5. Fino all'approvazione degli strumenti di pianificazione ed alla effettiva realizzazione degli interventi previsti al comma precedente, all'interno di una fascia di 150 ml. in destra e sinistra idrografica, misurata a partire dal ciglio di sponda o dal piede dell'argine, sono vietate le seguenti attività:

- riempimento dei piccoli bacini naturali e manomissione della loro vegetazione riparia ed igrofila;
- ripopolamento ittico con specie alloctone;
- ricerca di acque sotterranee;
- realizzazione di opere che riducano la superficie permeabile;
- taglio della vegetazione ripariale se non finalizzata a garantire il buon regime delle acque sulla base delle linee guida di cui all'allegato **C** delle presenti norme e delle disposizioni del DGR del Lazio n. 4340/96.

Art. 16 Attraversamenti dei corridoi ambientali

1. Al fine di tutelare la continuità ecologica dei corridoi ambientali, le infrastrutture viarie e ferroviarie che comportano l'attraversamento lungo una direzione trasversale all'andamento del corridoio, devono essere realizzate su pile. La superficie di suolo, sottratta al corridoio ambientale dalla realizzazione delle infrastrutture comunque interferenti e misurata considerando la proiezione a terra delle stesse, deve essere compensata, a cura del soggetto competente alla realizzazione dell'opera, mediante la realizzazione di "isole di naturalità", effettuate previo studio naturalistico specifico, all'interno del corridoio ambientale, di superficie almeno tre volte superiore a quella sottratta, all'interno del corridoio ambientale

Art. 17 Attività di monitoraggio

1. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel B.U.R. della Regione Lazio dell'approvazione del P.S.5, l'ARPA Lazio definisce una rete di osservazione e misura di tutti i parametri necessari alla costruzione dell'indice di funzionalità fluviale, così come definito nel manuale "I.F.F indice di

funzionalità fluviale” predisposto dall’APAT.

2. I risultati delle campagne di rilevamento di cui al comma precedente costituiscono le condizioni di riferimento per la valutazione di qualsiasi intervento ricadente nel corridoio ambientale; detti risultati costituiscono altresì il riferimento per gli interventi pubblici o di interesse pubblico, da valutarsi in sede di Conferenza di servizi.

Art. 18 Disposizioni relative al regime autorizzatorio e concessorio dell’utilizzazione della risorsa idrica superficiale

1. Nei terreni esterni al territorio dei consorzi irrigui o di bonifica, gli usi irrigui devono essere soddisfatti nei modi e nelle forme previste dal comma 2 dell’art. 17 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 così modificato dal comma 4 dell’art. 96 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. I volumi di accumulo sono rapportati al fabbisogno idrico in funzione dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati, in misura tale da non richiedere derivazione ad acqua fluente nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.

2. In caso di più utilizzazioni idriche ad uso irriguo gravanti sullo stesso corpo idrico, gli Enti competenti applicano le disposizioni di cui al Capo II del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 ed il volume corrispondente alla portata di minimo vitale è ripartito in ragione del volume annuo assegnato alle singole utilizzazioni.

3. In caso di più utilizzazioni anche diverse da quelle irrigue, che gravano sullo stesso corpo idrico e che complessivamente restituiscono un volume inferiore all’80% di quello derivato, si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 con obbligo di riparto del volume corrispondente alla portata del minimo vitale in misura inversamente proporzionale al volume restituito.

TITOLO IV CORRIDOIO FLUVIALE DEL TEVERE

Art. 19 Definizione ed ambito territoriale del corridoio fluviale

1. Per corridoio fluviale del Tevere, di cui all'articolo 2, comma 4, si intende l'ambito territoriale delle aree connesse con l'ecosistema fluviale.
2. Ai fini della tutela idraulica, nell'ambito del corridoio fluviale, sono individuate le seguenti fasce e zone:
 - fascia "AA"
 - fascia "A"
 - zone di rischio R3 o R4

Art. 20 Disposizioni generali per la tutela idrogeologica del corridoio fluviale

1. Nell'ambito del corridoio fluviale del Tevere, come delimitato nella **Tav. P3 Cf**, sono vietate le seguenti nuove attività:
 - estrazione di materiale inerte da alvei fluviali;
 - apertura di discariche;
 - deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto;
 - smaltimento di RSU.
2. Per le attività di cui al comma 1, già autorizzate o concesse alla data di approvazione del presente P.S.5, gli Enti competenti provvedono, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel BURL della Regione Lazio dell'approvazione del P.S.5, sulla base della verifica della compatibilità idraulica ed ambientale, alla loro revisione a vantaggio della disciplina di tutela o alla revoca immediata nei casi di grave compromissione della situazione idraulico-ambientale, senza indennizzo.

Art. 21 Individuazione di fasce e zone di carattere idraulico

1. All'interno del corridoio fluviale del Tevere sono individuate, ai fini idraulici:
 - a) fascia "AA", così come rappresentata nella **Tav. P5 Cf** che identifica la zona di massimo deflusso delle piene di riferimento in cui deve essere assicurata la massima officiosità idraulica ai fini della salvaguardia idraulica della città;
 - b) fascia "A", così come rappresentata nella **Tav. P5 Cf** che identifica la zona di connessione idraulica con la piena di riferimento in cui devono essere salvaguardate le condizioni di sicurezza idraulica.
 - c) zone a rischio "R3" e "R4", così come rappresentate nella **Tav. P5 Cf** che identificano le aree sede di insediamenti civili e produttivi per le quali è necessaria un'azione volta a realizzare opere di difesa idraulica.

Art. 22 Disciplina della fascia AA

1. Le aree ricomprese nella fascia AA sono zone di vincolo idraulico ai sensi del R. D. 25 luglio 1904, n. 523 e dell'art. 65 comma 3, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Ai sensi dell'art. 2 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 in tali aree qualsiasi intervento è soggetto alla disciplina di cui agli articoli 57, 96, 97, 98 del R. D. 25 luglio 1904, n. 523; in particolare per gli interventi di cui agli articoli 57, 97, 98 è richiesta l'autorizzazione speciale dell'Autorità idraulica regionale, mentre vige divieto assoluto per gli interventi di cui all'art. 96.
3. I manufatti di qualunque tipologia ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. e.5) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee sono subordinati al rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed al rispetto delle condizioni di cui al comma 10 del presente articolo.
4. Al fine di restituire al fiume ed al suo habitat una continuità ecologica, è individuata lungo l'asta, a partire dal ciglio di sponda, una fascia di naturalità così come definita nel successivo art. 23, comma 2. Detta fascia, solo in corrispondenza di occupazioni golenali conseguenti a concessioni regolarmente assentite, può essere ridotta fino alla larghezza minima di ml. 5.
5. All'interno della fascia di naturalità è vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi. Sono ammessi esclusivamente gli interventi idraulici di cui all'art 25 comma 3 lettere c), m), ed o), e gli interventi per assicurare la stabilità strutturale delle banchine e la loro continuità, la manutenzione della

vegetazione esistente nonché interventi di ripristino ambientale e vegetazionale secondo le pratiche della selvicoltura naturalistica, dell'ingegneria naturalistica e secondo i principi di ricostituzione naturale della vegetazione.

6. Al di fuori della fascia di naturalità di cui ai commi precedenti, in considerazione dell'esistenza di attività antropiche e ricreative, sono consentiti:

- interventi di adeguamento degli edifici esistenti volti a conseguire il nulla osta idraulico reso ai sensi del R. D. 25 luglio 1904, n. 523 rispetto alla nuova condizione di assetto idraulico;
- realizzazione di attracchi finalizzati all'attività nautica e di navigazione e realizzazione di sistemi di ormeggio per installazioni galleggianti nei tratti fluviali idonei di cui alle **Tavv. A, B, C, D**, sub-allegato 1, parte I dell'Allegato **E**
- opere finalizzate alla efficienza delle infrastrutture e delle reti tecnologiche esistenti;
- opere idrauliche, interventi idraulici e di manutenzione, presidio e miglioramento dei beni costituenti caratteri essenziali della natura e del paesaggio, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni ed ogni altra azione finalizzata alla conservazione del suolo e dell'ambiente naturale;
- opere sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumento di volumetria.

7. Sono ammesse, inoltre, le seguenti attività comunque non in contrasto con la tutela del rischio idraulico e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 2 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523:

- attività ricreative, sportive e del tempo libero per cui è consentita la realizzazione di volumi strettamente funzionali all'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa con il primo piano calpestabile al di sopra della quota della massima piena prevedibile;
- attività legate al tempo libero, sperimentazione e didattica ambientale con particolare riferimento all'agricoltura biologica e all'attività agricola orientata al potenziamento di azioni che favoriscano la biodiversità delle comunità animali e in particolare mediante realizzazione di siepi costituite da specie autoctone;
- manutenzione della vegetazione ripariale per le sole esigenze legate al rischio idraulico da realizzarsi, comunque, secondo le pratiche di selvicoltura naturalistica e delle disposizioni del D.G.R. del Lazio n. 4340/96;
- attività produttive e di servizio per la nautica.

8. L'Autorità idraulica regionale redige un censimento delle autorizzazioni a fini idraulici rilasciate, verificandone, nel contempo, la conformità alle nuove condizioni di assetto ed in particolar modo secondo la specifica nuova destinazione della fascia "AA". Per le opere edilizie conformi al regime autorizzatorio e concessorio, prive di autorizzazioni idrauliche, l'Autorità idraulica regionale ne verifica la compatibilità idraulica e ambientale con le nuove condizioni di assetto. Nel caso di assoluta incompatibilità, i Comuni, d'intesa con la Regione, possono adottare idonee misure per ridurre al minimo il danno per i proprietari delle opere edilizie prevedendo la possibilità di trasferire il diritto di edificare su altre aree del territorio comunale di proprietà degli interessati, senza indennizzo.

9. All'interno della fascia AA, le opere e gli immobili privi di titolo abilitativo edificatorio sono soggetti, a cura del Comune, a demolizione.

10. Nella fascia "AA", i locali aventi qualsiasi destinazione e volumetria chiusa, nei casi consentiti nei commi precedenti, devono essere realizzati con il piano di calpestio al di sopra del livello della massima piena prevedibile maggiorato da opportuno franco idraulico specificato nel nulla osta idraulico, con esclusione dei volumi tecnici non agibili purché non determinino condizioni di ostacolo al deflusso della piena di riferimento.

11. La fascia "AA" di cui all'articolo 21 comma 1, lettera a), sulla base dell'indagine conoscitiva dell'allegato **E**, delle caratteristiche attuali e delle condizioni di trasformabilità, è suddivisa nelle seguenti zone:

1. FASCE ED AREE DI NATURALITÀ
2. AREE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
3. AREE AGRICOLE ORIENTATE A VALENZA NATURALISTICA E PAESAGGISTICA
4. AREE PER LE ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO
5. AREE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DI SERVIZIO PER LA NAUTICA
6. FASCE DI PROTEZIONE E MANUTENZIONE ARGINATURE, BANCHINE E VARCHI

12. Nelle zone della fascia AA di cui al comma precedente sono comunque ammesse solo le attività di cui al presente articolo compatibilmente con le specifiche caratteristiche delle singole zone.

Art. 23 Aree golenali

1. Articolazione

La fascia "AA", così come rappresentata nella Tav. P5 Cf,, identifica la zona di massimo deflusso della piena di riferimento in cui deve essere assicurata la massima officiosità idraulica possibile ai fini della salvaguardia idraulica della città ed è articolata nelle seguenti zone delimitate nelle Tavv. 5A, 5B,5C, 5D del Sub-Allegato 3, Parte I dell'Allegato E:

FASCE ED AREE DI NATURALITÀ

- Fasce di naturalità
- Oasi naturalistiche
- Aree di confluenza dei fossi
- Fascia spondale
- Arenile

AREE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

- Aree di compensazione e mitigazione ambientale
- Aree soggette a bonifica ambientale e ridestinazione funzionale
- Aree in dissesto idrogeologico della sponda, deposito e erosione

AREE AGRICOLE ORIENTATE A VALENZA NATURALISTICA E PAESAGGISTICA

AREE PER LE ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO

- Aree delle attività sportive e ricreative esistenti
- Aree per la localizzazione di nuove attività sportive e ricreative
- Aree di libera fruizione non organizzata
- Parchi e zone di affaccio
- Aree con orti di tipo ricreativo sociale
- Siti storico-archeologici

AREE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DI SERVIZIO PER LA NAUTICA

FASCE DI PROTEZIONE E MANUTENZIONE ARGINATURE, BANCHINE E VARCHI

L'ente competente al rilascio delle concessioni d'uso delle aree demaniali cura la trasposizione cartografica delle Tavv. 5A, 5B,5C, 5D del Sub-Allegato 3, Parte I dell'Allegato E, relative alle zone di assetto della fascia AA tenendo conto della suddivisione in particelle catastali. Nei casi di non corrispondenza dei confini con quelli delle particelle catastali, valgono le destinazioni di zona di estensione prevalente

2. Fasce ed aree di naturalità

- Fasce di naturalità

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, per garantire il mantenimento della fascia di naturalità e delle sue funzioni per tutta la lunghezza del fiume con esclusione dei tratti banchinati, se ne definiscono le seguenti dimensioni così come riportate nelle Tavv. 5A, 5B,5C, 5D del Sub-Allegato 3, Parte I dell'Allegato E:

- minima di 15 metri (10m. fascia di vegetazione, 5m. per passaggi di servizio, a partire dal ciglio di sponda del fiume,) nei casi in cui le condizioni della golena non consentano dimensioni maggiori;
- variabile tra 15 e 30 metri (fascia di vegetazione variabile, 5m. per passaggi di servizio a partire dal ciglio di sponda del fiume) in relazione alle condizioni della golena ed alle attività insediate;
- 50 m. (45m. fascia di vegetazione, 5m. per passaggio di servizio, a partire dal ciglio di sponda del fiume), nelle aree di golena ampie, libere o di possibile insediamento di nuove attività.

I concessionari sono tenuti alla tutela ed alla manutenzione della fascia di naturalità.

- Oasi naturalistiche

Sono individuate le seguenti oasi naturalistiche caratterizzate da esigenze di tutela e recupero dell'habitat faunistico e vegetazionale così come rappresentate nelle Tavv. 5A, 5B,5C, 5D del Sub-Allegato 3, Parte I dell'Allegato E:

- oasi Lungotevere delle Navi,
- oasi a monte di ponte Milvio
- oasi dell'Acquacetosa, a valle della confluenza con l'Aniene
- oasi della Magliana, in riva destra nell'area di S. Passera e Pian due Torri
- oasi dell'isola di torre Boacciana

- Aree di confluenza

In corrispondenza delle confluenze dei corridoi ambientali Valchetta, Crescenza, Vallerano, Magliana, Malafede, Galeria, e del corridoio fluviale dell'Aniene sono individuate nelle Tavv.5A, 5B,5C, 5D del Sub-

Allegato 3, Parte I dell'Allegato E, idonee aree di tutela per la salvaguardia della continuità ecologica, della biodiversità che caratterizza i siti di transizione e della circolazione idrica superficiale

- Fascia spondale

Lungo il corso del Tevere è definita una zona di interfaccia tra lo specchio d'acqua e l'ambito vegetato della golena, di dimensione variabile in relazione all'andamento discontinuo del livello del fiume caratterizzata da elevata sensibilità ambientale per la presenza di nicchie faunistiche e vegetazionali da assoggettare a salvaguardia assoluta

- Arenile

Lungo il lato destro della foce di Fiumara è individuato l'arenile, quale unico relitto di ambiente naturale di foce del fiume da assoggettare a salvaguardia assoluta

All'interno delle aree di cui al presente comma è vietato qualsiasi intervento di trasformazione dello stato dei luoghi ed il taglio della vegetazione riparia arbustiva e arborea naturale ad eccezione degli interventi di manutenzione da realizzarsi secondo le tecniche delle "Linee guida per la realizzazione e la gestione della vegetazione ripariale" e "Linee guida per l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica", contenute nell'Allegato E, Sub-Allegato 3, Parte I - Relazione.

3. Aree di riqualificazione ambientale

- Aree di compensazione e mitigazione ambientale

In corrispondenza dei depuratori Roma nord, Roma sud, Ostia sono individuate nelle **Tavv. 5A, 5B,5C, 5D** del Sub-Allegato 3, Parte I dell'Allegato E, zone di mitigazione degli "impatti ambientali" destinate alla realizzazione degli interventi delineati nelle schede tecniche dell'elaborato "Interventi di compensazione ambientale e gestione delle aree naturalistiche E3".

In corrispondenza degli attraversamenti viari e ferroviari del fiume esistenti e previsti, sono individuate nelle **Tavv. 5A, 5B,5C, 5D** del Sub-Allegato 3, Parte I dell'Allegato E, zone di mitigazione degli impatti ambientali da inquinamento acustico, visivo, olfattivo e inquinamento da attuare a cura del soggetto competente alla realizzazione dell'opera, mediante "isole di naturalità" all'interno del corridoio fluviale, di superficie almeno tre volte superiore a quella sottratta misurata considerando la proiezione a terra delle infrastrutture di attraversamento e secondo le tecniche delle "Linee guida per la realizzazione e la gestione della vegetazione ripariale" contenute nell'Allegato E, Sub-Allegato 3, Parte I - Relazione.

- Aree soggette a bonifica ambientale e ridestinazione funzionale

All'interno delle aree golenali sono individuate nelle **Tavv. 5A, 5B,5C, 5D** del Sub-Allegato 3, Parte I dell'Allegato E, zone con presenza di insediamenti residenziali e produttivi caratterizzati da assoluta incompatibilità con le dinamiche fluviali e con la sicurezza idraulica. All'interno di tali aree si procede con la progressiva revoca delle concessioni esistenti; non sono sanabili le opere abusive che sono destinate alla demolizione.

- Aree in dissesto idrogeologico della sponda, deposito e erosione

Nelle **Tavv. 5A, 5B,5C, 5D** del Sub-Allegato 3, Parte I dell'Allegato E, sono individuate le aree caratterizzate da erosione spondale, oggetto degli interventi riportati nell'elaborato E2 "Interventi di difesa idraulica, ampliamento delle fasce fluviali e manutenzione del corridoio fluviale".

4. Aree agricole orientate a valenza naturalistica e paesaggistica

A partire dal drizzagno di Spinaceto, in riva destra, sono individuate all'interno delle golene del fiume, individuate nelle **Tavv. 5A-5B,5C, 5D** del Sub-Allegato 3, Parte I dell'Allegato E, aree da destinare alle pratiche di agricoltura biologica e bio-dinamica orientata al potenziamento dell'avifauna e della fauna locale. All'interno di tali zone sono consentite le seguenti attività: gli interventi di manutenzione delle sponde e dei boschi ripari secondo le tecniche delle "Linee guida per la realizzazione e la gestione della vegetazione ripariale" e "Linee guida per l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica", contenute nell'Allegato E, Sub-Allegato 3, Parte I - Relazione, la realizzazione di discese a fiume e di percorsi pedonali, ciclabili, a cavallo e di servizio; la realizzazione di ricoveri per la fauna e per gli attrezzi necessari alla conduzione

5. Aree per le attività del tempo libero

- Aree delle attività sportive e ricreative esistenti

Nelle aree destinate ad attività sportive e ricreative esistenti, così come rappresentate nelle **Tavv. 5A, 5B,5C, 5D** del Sub-Allegato 3, Parte I dell'Allegato E, devono essere garantite la continuità dell'habitat fluviale e la sicurezza idraulica secondo le disposizioni del Piano di assetto idrogeologico, ed il rispetto delle prescrizioni dettate dal RD 523/1904 e dagli altri livelli di pianificazione. A tal fine il titolare della concessione, in sede di rinnovo, deve garantire mediante opportuni interventi:

- la realizzazione e manutenzione della fascia di naturalità secondo quanto stabilito dal presente articolo comma 2;
- la presenza di non più di un attraversamento della fascia di naturalità per area sportiva e ripristinare condizioni di naturalità degli attraversamenti dismessi;

- la presenza di un percorso libero di servizio continuo e parallelo al fiume per consentirne la manutenzione;
- la realizzazione di varchi di servizio ogni 200/400 m. di dimensione minima di 10 m. per consentire il pubblico accesso al fiume;
- i distacchi dalle opere arginali e dalle sponde previsti dal RD 523/1904;
- l'adeguamento dei manufatti alle misure di sicurezza idraulica;
- l'utilizzo per la riqualificazione degli impianti vegetazionali di specie arboree ed arbustive autoctone.

Gli interventi di adeguamento di cui al presente comma sono realizzati secondo gli indirizzi progettuali contenuti negli "Schemi guida per la riorganizzazione dei circoli esistenti" e "Linee guida per la realizzazione e la gestione della vegetazione ripariale" contenuti nell'Allegato E, Sub-Allegato 3, Parte I – Relazione, nonché le seguenti linee di indirizzo:

- favorire la visibilità del fiume mediante l'eliminazione di schermi visivi, ostacoli e recinzioni
- ripristinare quanto più possibile superficie permeabile
- ridurre la presenza di cubature
- delocalizzare le aree a parcheggio al di fuori dell'area golenale
- utilizzare tecniche di bio–architettura e tecnologie per il risparmio energetico.

- Aree per la localizzazione di nuove attività sportive e ricreative

Sono individuate all'interno delle golene del Tevere comprese tra Castel Giubileo e Tor di Quinto rappresentate nella **Tav. 5D** del Sub-Allegato 3, Parte I dell'Allegato E, aree destinate ad ospitare nuove attività sportive e ricreative caratterizzate comunque da bassa densità di impianti e di superfici impermeabili e da sistemazioni a verde con vegetazione di tipo naturale.

In sede di richiesta di concessione, il titolare deve garantire la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 5.

All'interno delle aree per la localizzazione di nuove attività sportive e ricreative sono consentiti i seguenti interventi:

- realizzazione di manufatti amovibili di servizio alle attività sportive e ricreative, compresi locali di servizio, locali tecnici, e servizi igienici, per una superficie massima di 200 mq/ha, con altezza max di 3,2 m. posti al disopra del livello della massima piena;
- parcheggio di servizio per un massimo di 5 posti macchina, da realizzare su pavimentazione semipermeabile;
- campi sportivi, polifunzionali o monofunzionali, esclusivamente scoperti e con tribune di tipo leggero e trasparenti al flusso della piena;
- percorsi di servizio interni alle aree da realizzare con pavimentazioni semipermeabili;
- realizzazione di aree verdi strutturate e naturali;
- recinzioni di tipo trasparente e coerenti con l'officiosità idraulica, non superiore a 1.4 m di altezza.

Per la realizzazione di nuove attività sportive e ricreative sono forniti gli indirizzi progettuali negli "Schemi guida per la realizzazione di nuove attività sportive e ricreative" contenuti nell'Allegato E, Sub-Allegato 3, Parte I – Relazione, nonché le seguenti linee di indirizzo:

- favorire la visibilità del fiume
- lasciare libera quanto più possibile superficie permeabile
- utilizzare tecniche di bio–architettura e tecnologie per il risparmio energetico.

- Aree di libera fruizione non organizzata

Sono individuate lungo l'intero sviluppo lineare del fiume aree golenali destinate al gioco ed alle attività di tempo libero non organizzato rappresentate nelle **Tavv. 5A, 5B, 5C, 5D** del Sub-Allegato 3, Parte I dell'Allegato E, in cui sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi :

- realizzazione di prati, radure per il gioco, aree boscate e cespugliate;
- percorsi attrezzati ciclo-pedonali e liberi, ed eventuali attraversamenti della fascia di naturalità;
- aree attrezzate per il pic-nic;
- attrezzature amovibili quali chioschi, punti di ristoro servizi igienici per una superficie complessiva di max 100 mq per ettaro posti al disopra del livello della massima piena;
- installazione di percorsi natura e attrezzature per avvistamento fauna;
- realizzazione di piccoli punti informativi per la didattica ambientale.

Per la realizzazione delle aree di libera fruizione non organizzata sono fornite le seguenti linee di indirizzo progettuale:

- i chioschi di servizio, da realizzare in legno, devono essere possibilmente ubicati in prossimità degli accessi alle aree ed in prossimità degli argini;
- i percorsi di fruizione di servizio devono avere il più possibile andamento naturale e sezioni non costanti;
- le piste ciclabili devono essere realizzate su sede propria, preferibilmente nell'area di sommità arginale.

- Parchi e zone di affaccio

Nelle aree golenali sono individuate le seguenti zone destinate, sulla base del regime dei vincoli e delle previsioni degli strumenti di pianificazione, alla costituzione di affacci verso il fiume.

Tali zone sono rappresentate nelle Tavv.5A, 5B,5C, 5D del Sub - Allegato 3, Parte I dell'Allegato E, :

1. Foro Italico
2. San Paolo-Marconi
3. Magliana
4. Monte Cugno
5. Ostia antica-Ostia lido
6. Isola sacra

All'interno di tali zone le parti risultanti demaniali o di proprietà pubblica sono destinabili alla costituzione di "Parchi pubblici di affaccio" a servizio dei contesti urbani adiacenti il fiume.

- Aree con orti di tipo ricreativo - sociale

All'interno delle aree golenali sono individuate zone da destinare ad orti di tipo ricreativo-sociale come rappresentate nelle **Tavv. 5A, 5B,5C, 5D** del Sub-Allegato 3, Parte I dell'Allegato E, mediante la riconversione delle attività orticole esistenti. In sede di rilascio o di rinnovo della concessione, il titolare della concessione deve garantire che la produzione sia destinata al solo autoconsumo, che siano adottate pratiche di agricoltura biologica e bio-dinamica. All'interno degli orti sociali è consentita la sola realizzazione di piccoli ricoveri degli attrezzi per la conduzione dell'area.

- Siti storico - archeologici

Nei tratti di aree golenali e dell'alveo caratterizzati dalla presenza di siti storico-archeologici così come rappresentati nelle **Tavv. 5A, 5B,5C, 5D** del Sub-Allegato 3, Parte I dell'Allegato E, il rilascio ed il rinnovo di concessioni nonché tutti gli interventi di messa in sicurezza delle sponde, delle banchine, degli argini e delle golene, sono sottoposti anche al nulla osta delle Soprintendenze competenti.

6. Aree per le attività produttive e di servizio per la nautica

All'interno delle aree per attività produttive occupate da cantieri navali, di rimessaggio, ormeggio imbarcazioni così come rappresentate nelle **Tavv. 5A, 5B** del Sub-Allegato 3, Parte I dell'Allegato E, le Amministrazioni comunali disciplinano per tutta l'area perimetrata la riqualificazione idraulica e/o ambientale dell'esistente e del suo possibile sviluppo nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- la verifica delle condizioni di compatibilità idraulica rispetto alla piena di riferimento con $Tr = 200$ ed al Piano di assetto idrogeologico
- la verifica delle condizioni di compatibilità ambientale dettando le opportune norme tecniche per l'adeguamento alle norme dettate dal PTPR
- la ricollocazione delle attività incompatibili;
- l'adeguamento alle prescrizioni del RD 523/1904
- la definizione di un piano specifico di protezione civile per la salvaguardia della pubblica incolumità;

Fino al riassetto unitario definito dall'Amministrazione Comunale, in queste aree, è vietato il rilascio, il rinnovo o la proroga delle concessioni che prevedano interventi di ampliamento o modificazione delle volumetrie esistenti ad eccezione di quelle che producono adeguamento alla sicurezza idraulica

7. Fasce di protezione e manutenzione arginature, banchine e varchi

- Varchi ambientali

Lungo il corso del Tevere sono individuati, così come rappresentati nelle **Tavv. 5A, 5B,5C, 5D** del Sub-Allegato 3, Parte I dell'Allegato E, dei varchi di collegamento ambientale di dimensione variabile ai fini della interruzione delle barriere continue costituite dai contesti intensamente antropizzati delle golene

- Varchi di servizio

In sede di rilascio e di rinnovo delle concessioni di aree demaniali golenali, nei tratti non interessati dai varchi ambientali di cui al comma precedente, devono essere garantiti idonei varchi di servizio, da posizionare circa ogni 200/400 metri, per assicurare l'accessibilità delle sponde, per la manutenzione e per la sicurezza.

- Banchine

I tratti banchinati così come rappresentati nelle **Tavv. 5A, 5B,5C, 5D** del Sub-Allegato 3, Parte I dell'Allegato E, sono destinati al potenziamento e alla ricostituzione del rapporto fiume/città, anche mediante manifestazioni legate ad attività culturali ed espositive temporanee. Al fine di recuperare gli affacci della città consolidata e la fruibilità delle banchine e delle sponde, sono consentiti gli interventi definiti all'interno del Protocollo di intesa tra Autorità di Bacino del Tevere e Comune di Roma stipulato in data 6 maggio 2002 di cui all'Allegato G alle presenti norme. A tal fine, in sede di richiesta di concessione di area demaniale, è necessario il rilascio del parere del Dip. VI – Ufficio per la Città Storica e del Dip X – Ufficio Tutela Ambientale del Comune di Roma.

8. Trasformabilità delle aree golenali

Nelle aree golenali, come identificate dalla fascia "AA", prescindendo dal regime proprietario, si possono attuare interventi di trasformazione salvaguardando comunque le finalità delle diverse destinazioni di cui al presente art.23. Nel caso di richiesta di concessione le verifiche andranno condotte tramite l'istituto della conferenza di servizi di cui all'art.33, comma 1, negli altri casi l'intervento dovrà acquisire comunque il parere di compatibilità con le finalità della pianificazione di bacino rilasciato dall'autorità di bacino.

Art. 24 Specchi acquei ed installazioni galleggianti.

1. Definizioni

Ai fini delle presenti norme tecniche si intende per:

- «*nave*» qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo (art.136 del Cod. Nav.);
- «*galleggiante*» qualsiasi mezzo navale mobile tipo una draga, un pontone, una gru, fornito d'installazioni per i lavori in acqua, che sia privo di autonomi mezzi di propulsione e di governo;
- «*installazione galleggiante*», di seguito denominata *I.G.*, qualsiasi costruzione galleggiante che per essere utilizzata deve essere permanentemente e saldamente assicurata alla riva con idonei sistemi di ormeggio;
- «*specchio acqueo*» la parte della superficie d'acqua del fiume, in condizioni di livello ordinarie, racchiusa entro un poligono geometrico;
- «*banchina*» l'opera idraulica atta a proteggere la bassa sponda del fiume costruita su solide fondamenta.
- «*golena o area golenale*» la zona di terreno pianeggiante compresa tra il ciglio di sponda del fiume e il suo argine, che viene sommersa nei periodi di piene;
- «*collaudo*» attività a carattere professionale che comprende tutte le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali;
- «*tecnico abilitato*» ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale in modo continuativo da almeno 10 anni.

2. Ormeggio di navi e galleggianti

2.1. Le strutture necessarie per l'ormeggio continuativo di navi e galleggianti possono essere realizzate soltanto nei tratti idonei al rilascio di concessioni di occupazione di specchi acquei così come previsto al successivo comma 3 del presente articolo.

2.2. Nei tratti di fiume dove non esistono apposite banchine, tali strutture di ormeggio devono essere realizzate esclusivamente in pontili in legno e devono essere munite delle dotazioni previste all'art.12 del "Regolamento per la disciplina della Navigazione e del traffico Marittimo sul fiume Tevere" emanato con ordinanza n.65/2002 dalla Capitaneria di Porto di Roma e successive modifiche.

2.3. Lo stazionamento delle navi e galleggianti in corrispondenza di tali strutture è consentito nei limiti esclusivi dell'area di specchio acqueo concesso. Tale area non può comunque eccedere la larghezza di 10,00 metri dal ciglio di sponda, comprensiva della larghezza dello stesso pontile di ormeggio.

2.4. Le strutture necessarie per permettere l'ormeggio di galleggianti e navi, se effettuato in modo non continuativo, non sono soggette alle limitazioni dei tratti identificati come non idonei allo stazionamento, di cui alle Tavv. A,B,C,D del Sub-Allegato 1, Parte I dell'Allegato E. In tal caso sarà oggetto di richiesta di concessione solo l'area di specchio liquido strettamente occupata dalla struttura di ormeggio, nonché la eventuale area di sedime golenale

3. Tratti per lo stazionamento delle I.G.

3.1. Lo stazionamento di I.G. può essere concesso soltanto nei tratti di fiume ritenuti idonei al rilascio di concessioni di occupazione di specchi acquei di cui alla cartografia rappresentata nelle **Tavv. A,B,C,D** dell'Allegato **E** – Sub - Allegato 1 - Parte I alle presenti Norme tecniche denominata: "Tratti di specchi acquei idonei allo stazionamento di navi, galleggianti ed installazioni galleggianti".

3.1.bis Lo stazionamento di I.G., richiesto a carattere temporaneo, esercitato esclusivamente nel periodo 30 maggio - 30 settembre è escluso dalle limitazioni di cui al punto precedente.

3.2. In tali tratti idonei devono comunque essere rispettate tutte le prescrizioni delle presenti Norme tecniche.

3.3. Lungo il Canale di Fiumicino la concessione degli specchi acquei, nei tratti definiti "idonei" di cui alle Tavv. A,B,C,D del Sub-Allegato 1, Parte I dell'Allegato E, e la realizzazione delle relative opere è consentita esclusivamente per lo stazionamento delle sole navi o galleggianti, ferma restando la previsione relativa all'ormeggio non continuativo di cui al comma 2.4 del presente articolo per i rimanenti tratti del Canale. Nei tratti definiti idonei dell'Isola Boacciana, di cui alla Tav. A del Sub-Allegato 1, al fine della salvaguardia paesistica ambientale dei luoghi, la possibilità di concessione di specchi acquei e la realizzazione delle relative opere è consentita esclusivamente per le attività di fruibilità naturalistica; la

previsione relativa all'ormeggio non continuativo di cui al comma 2.4 del presente articolo per i rimanenti tratti dell'isola è limitata per gli scopi di fruibilità naturalistica.

3.4. È vietato il rilascio di concessioni di specchi acquei ad una distanza dai ponti inferiore ai limiti riportati nella tabella riportata nell'Allegato E – Sub - Allegato 2 - Parte I alle presenti Norme tecniche denominata “*Distanze di rispetto dai ponti esistenti interdette al rilascio di concessioni di occupazione di specchi acquei*”; la misura si intende a partire dalla mezzeria della struttura del ponte.

3.5. Nel tratto Ponte Flaminio – Ponte Marconi non possono essere concessi specchi acquei che comportino lo stazionamento di I.G. contemporanee su sponde opposte in modo tale che lo stesso tratto fluviale risulti occupato su entrambi i lati.

3.6. I tratti ritenuti idonei sono sottoposti ad aggiornamento periodico per recepire i risultati di nuovi studi riguardanti principalmente:

- Analisi sulla dinamica geomorfologia del fondo e delle sponde;
- Analisi biologiche con riferimento alle comunità dei viventi che colonizzano l'habitat fluviale condotte secondo metodologie IBE (Indice Biotico Estesio);
- Analisi di funzionalità fluviale condotte secondo metodologie I.F.F. (Indice di Funzionalità Fluviale);
- Analisi di qualità fluviale condotte con modelli complessivi.

4. Dimensioni massime delle I.G. e loro struttura

4.1. In virtù delle caratteristiche idrauliche del fiume e dei ponti esistenti nel tratto di fiume da Castel Giubileo a Ponte dell'Industria la lunghezza massima dell'I.G. non può eccedere i 20,00 metri e la larghezza massima gli 8,00 metri.

4.2. A valle di ponte dell'Industria e fino al ponte di Mezzocammino e da Capo Due Rami alla foce la lunghezza massima non può eccedere i 25,00 metri e la larghezza massima gli 8,50 metri.

4.3. Nel tratto dal ponte di Mezzocammino (o GRA) a Capo due Rami la lunghezza max dell'I.G. non può eccedere i 30,00 metri e la larghezza massima gli 8,50 metri.

4.4. Nel caso in cui il corpo galleggiante misuri in lunghezza più di 5,00 metri, esso deve essere costituito da elementi modulari ognuno della lunghezza massima di 5,00 metri che possano essere, in caso di recupero, sottoposti facilmente a operazioni di sezionamento.

4.5. La sovrastruttura non può avere un'altezza superiore a 4,50 metri dal piano di galleggiamento, per le I.G. poste nel tratto da Castel Giubileo a Ponte Milvio ed i 5,50 metri per il tratto da Ponte Milvio alla foce.

4.6. In ragione di particolari e motivate esigenze operative le I.G. deputate alle attività di soccorso e/o vigilanza possono derogare alle prescrizioni di cui ai commi precedenti.

5. Stazionamento di I.G. in successione

5.1. È vietata l'installazione di I.G. su file parallele lungo la stessa sponda.

5.2. Per I.G. disposte in successione (nel senso della corrente), le strutture di ormeggio devono essere autonome e indipendenti per ciascuna I.G., evitando ogni vincolo che le renda solidali.

5.3. Nel tronco di Fiume Tevere compreso tra Ponte Milvio e Ponte Marconi, nei tratti in cui le sponde sono banchinate, la distanza intercorrente tra due installazioni galleggianti successive non deve essere inferiore alla lunghezza dell'I.G. di nuova installazione, ad esclusione degli elementi a servizio dell'attività del canottaggio che possono essere anche posti in vicinanza dell'elemento principale.

5.4. Nel tronco di Fiume Tevere compreso tra Ponte Milvio e Ponte Marconi, nei tratti in cui le sponde non sono banchinate, la distanza intercorrente tra due installazioni galleggianti successive dipende dalle specifiche destinazioni di cui al precedente art.23.

6. Stazionamento di I.G. in corrispondenza di tratti fluviali a valenza ambientale

6.1. Nei tronchi di fiume compresi rispettivamente tra Castel Giubileo e Ponte Milvio e tra Ponte Marconi e la foce, ove il corso fluviale è caratterizzato da elementi a valenza ambientale da conservare e valorizzare, sono ammesse esclusivamente I.G. adibite ad attività culturali, storiche, sportive e di fruibilità ricollegabili direttamente alla stessa funzione di conservazione e valorizzazione.

6.2. Nei tronchi di fiume di cui al comma 6.1 la distanza minima tra due I.G. successive, comunque superiore a quella di cui al comma 5.3, è valutata in relazione alle caratteristiche del tratto.

7. Ormeggio delle I.G.

7.1. Le I.G. devono essere saldamente assicurate alla riva ed il relativo ormeggio deve essere realizzato tramite idonee attrezzature articolate che permettano l'escursione in senso verticale fino alla massima quota di piena prevedibile e determinata dalla portata duecentennale.

7.2. Tali organi di ormeggio devono consentire di mantenere le installazioni galleggianti sempre in posizione orizzontale rispetto al piano di galleggiamento, devono essere circoscritti, sufficientemente autonomi e devono mantenere l'I.G. distanziata dalla banchina e/o dalla sponda naturale mediante distanziatori, opportunamente ancorati all'intelaiatura della struttura dell'I.G.

7.3. Sono vietati ormeggi realizzati con cavi d'acciaio, funi o simili che siano collegati alle strutture dei ponti ed altri manufatti. Cavi e funi possono essere utilizzati temporaneamente soltanto in caso di particolari situazioni di emergenza per rinforzare l'ormeggio dell'I.G. durante eventi di piena.

7.4. L'I.G. deve comunque essere in grado di seguire le oscillazioni di livello del fiume in modo autonomo senza la presenza continua di personale.

7.5. Gli organi e i meccanismi di attracco devono essere calcolati come elementi resistenti in condizioni di massima piena con velocità non inferiore a 3,5 m/s e devono essere dotati di certificazione redatta da tecnico abilitato. Al fine di garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di progetto gli organi di ormeggio delle I.G. devono essere sottoposti a revisione annuale con rilascio da parte di tecnico abilitato di certificazione della revisione avvenuta.

7.6. Le I.G. devono essere dotate verso monte in corrispondenza dell'attracco di apposito deflettore che devii i materiali trasportati dalla corrente in modo che questi non danneggino, in ogni condizione, il corpo galleggiante, l'attracco e i suoi meccanismi.

8. Allacciamenti alle utenze impiantistiche

8.1. Le I.G. possono essere allacciate alle reti di distribuzione idrica, fognaria, dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni, se le opere relative sono compatibili con la funzionalità delle opere di difesa idraulica esistenti. Tali allacci devono essere realizzati a norma di legge e senza arrecare intralcio al transito pedonale e/o veicolare sulle sponde, sugli argini, sulle banchine, lungo la via alzaia, e senza danneggiare la fascia di naturalità ed altre presenze naturalistiche e storiche.

8.2. Per le altre utenze impiantistiche le I.G. devono essere dotate di appositi sistemi che ne garantiscano l'autonomia.

8.3. Tutti gli allacci alle reti di distribuzione attualmente esistenti devono comunque essere adeguati alle disposizioni del presente articolo entro il termine di mesi 12 dalla data dell'apposita comunicazione che Autorità idraulica competente invierà al concessionario.

9. Collaudo e revisioni periodiche delle I.G.

9.1. Ogni I.G. deve essere sottoposta prima dell'inizio di ogni attività ad operazioni di collaudo atte a verificare, secondo il progetto presentato in sede di domanda di concessione, oltre alla rispondenza delle opere eseguite, le seguenti condizioni di sicurezza :

- stabilità della I.G. al galleggiamento in condizioni d'uso e di livello di piena massimo;
- stabilità della sovrastruttura;
- resistenza degli organi relativi all'attracco in condizioni di sforzo massimo relativo a condizioni di piena;
- condizioni di agibilità;
- rispondenza alle norme di prevenzione incendio;
- rispondenza alle norme di protezione incendio adeguate alle superfici e alla tipologia dell'attività svolta;
- controllo e indicazione della massima immersione consentita (bordo libero);
- indicazione del numero massimo di persone che possono stazionare sull'I.G.

9.2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato e sottoscritto da tecnico abilitato e deve comprovare, oltre tutte le verifiche effettuate per attestare la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ammesso a concessione, anche le verifiche delle condizioni di sicurezza e di stabilità di cui al comma precedente.

9.3. La certificazione di cui ai commi 9.1 e 9.2 del presente articolo può essere rilasciata anche da istituti, enti o società abilitate a tale scopo.

9.4. Ogni I.G. deve essere sottoposta a revisione ogni due anni. Tale attività deve essere svolta dallo stesso tipo di soggetti sopra previsti per il collaudo, i quali devono verificare ed attestare il mantenimento nel tempo della rispondenza delle opere eseguite con le condizioni di sicurezza di cui al su riportato comma 1.

9.5. Il concessionario è tenuto a esibire i certificati dei collaudi agli ispettori dell'Autorità idraulica competente in qualsiasi occasione vengano richiesti e ad inviarne una copia originale all'Ente concedente sia in esito al primo collaudo che in esito a ogni revisione biennale.

9.6. In caso in cui l'I.G., in occasione della revisione biennale, non superi il collaudo il concessionario è tenuto a provvedere agli interventi necessari e a ripetere il collaudo entro tre mesi.

10. Destinazioni d'uso ammissibili per le I.G.

10.1. Nel tratto del fiume Tevere compreso tra la foce e Castel Giubileo le concessioni di specchi acquei per lo stazionamento di I.G. sono rilasciate solo per attività relative ai seguenti usi:

- ricreativo;
- sportivo;
- culturale;
- artigianali e/o commerciali;

- per la navigazione;
- attività di vigilanza e soccorso.

Tali utilizzazioni devono rispettare le norme di sicurezza vigenti.

10.2. Sono in ogni caso escluse destinazioni d'uso abitative o di carattere ricettivo.

11. Sicurezza per le attività

11.1. L'I.G., deve essere idonea all'uso per il quale viene richiesta la concessione con indicazione chiara del numero massimo di persone che può ospitare in condizioni di sicurezza e deve rispettare le norme sulla sicurezza previste dal D.Lgs. n.626/94 e successive modificazioni.

11.2. Per ogni I.G. il titolare della concessione deve nominare un responsabile della sicurezza idraulica ai sensi del D.Lgs. n.626/94 e succ. modif..

11.3. Il titolare della concessione redige un idoneo piano operativo di sicurezza che definisca le operazioni e le attività da porre in essere in condizioni di piena del fiume in relazione a determinati livelli di guardia (ai sensi dell'art. 33, comma 4 e comma 5 delle presenti norme tecniche).

12 Inizio attività e documentazione

12.1. L'inizio dell'attività per la quale è stata richiesta e rilasciata la Concessione è comunicato all'autorità idraulica competente la quale informa l'Ente Concedente che a sua volta informa il Comune.

12.2. Al momento di inizio attività l'I.G. deve essere dotata del Certificato di Collaudo e del piano operativo di sicurezza di cui agli articoli delle presenti Norme tecniche.

12.3. Gli impianti presenti a bordo dell'I.G. (impianto elettrico, sanitario, termico, radio, ecc) devono essere dotati di tutte le certificazioni di conformità previste dalla vigente normativa per similari installazioni a terra.

13. Disciplina edilizia delle I.G.

Le I.G. sono beni immobili ai sensi dell'articolo 812 del codice civile, sono subordinati al titolo abilitativo ed accatastati con destinazione speciale - edifici galleggianti - categoria D/9.

14. Specchi acquei prospicienti terreni privati

14.1. Nel caso di richieste di concessione di specchi acquei prospicienti terreni in golena di proprietà privata, la domanda di concessione dello specchio acqueo deve essere corredata della documentazione atta a definire l'uso della golena stessa sia nello stato attuale che in quello di progetto.

14.2. La richiesta di concessione del prospiciente specchio acqueo è pertanto condizionata alla verifica di compatibilità dell'attività prevista o già svolta in golena con la tutela dal rischio idraulico e con le previsioni del precedente art. 23.

15. Rimessaggio di imbarcazioni in golena

15.1. L'attività di rimessaggio all'aperto su aree golenali demaniali è limitata alle imbarcazioni ed è soggetta a Concessione.

15.2. Se l'attività è esercitata su aree private, è soggetta a rilascio di nulla osta tecnico- idraulico da parte dell'Autorità idraulica competente. Per l'ottenimento di tale nulla osta idraulico deve essere verificato, oltre che la compatibilità dell'attività di rimessaggio con il buon regime delle acque del fiume, con lo stato degli argini e delle sponde esistenti, anche la compatibilità con le destinazioni d'uso di cui all'art. 23 ed inoltre, che in condizioni di piena, le unità poste in rimessaggio non vengano messe in galleggiamento e trascinate dalla corrente di piena.

Art. 25 Disciplina della fascia "A" e delle zone R3, R4

1. Le aree ricomprese nella fascia "A" e nelle zone di rischio R3 e R4 sono zone di vincolo idraulico ai sensi dell'art. 65, comma 3, lett. f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e del R. D. 25 luglio 1904, n. 523.

2. Ai sensi dell'art. 2 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 in tali aree qualsiasi intervento è soggetto alla disciplina di cui agli articoli 57, 96, 97, 98 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523; in particolare per gli interventi di cui agli articoli 57, 97, 98 è richiesta l'autorizzazione speciale dell'Autorità idraulica regionale, mentre vige divieto assoluto per gli interventi di cui all'art. 96.

3. Nella fascia A e nelle zone di rischio R4 R3 sono ammessi esclusivamente:

- a)** gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione;
- b)** gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art.3 del DPR 380/2001 e s.m.i., nonché le opere interne agli edifici, ivi compresi gli interventi necessari all'adeguamento alla normativa antisismica, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive. Gli interventi di cui sopra possono comportare modifica delle destinazioni d'uso senza incremento del carico urbanistico,

aumento di volume ma non della superficie di sedime ad eccezione delle opere necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche e degli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico; Gli interventi che comportano almeno una delle seguenti condizioni:

- aumento di volume
- diversa distribuzione dei volumi esistenti
- diversa disposizione delle superfici di sedime
- cambi di destinazione d'uso,
- modifiche delle caratteristiche morfologiche delle aree;

devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza modifica del deflusso della piena, a tal fine è necessario acquisire il nulla osta dell'autorità idraulica competente.

Questi interventi non possono comunque prevedere volumetrie agibili al di sotto del livello di campagna;

c) gli interventi di difesa idraulica delle aree e degli edifici esposti al rischio a condizione che tali interventi non pregiudichino le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area oggetto di intervento;

d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di superficie e di volume;

e) gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o di pubblico interesse, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché di realizzazione di nuove infrastrutture lineari e/o a rete non altrimenti localizzabili, compresa la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi e comunque ricompresi all'interno dell'area di pertinenza della stessa opera pubblica. E' consentita altresì la realizzazione di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto con possibilità di realizzazione di modesti manufatti accessori a servizio degli stessi.

Tali interventi sono consentiti a condizione che tali interventi non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità d'invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile;

f) gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, alle condizioni di cui alla lettera e);

g) la realizzazione di manufatti di modeste dimensione al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio;

h) le pratiche per la corretta attività agraria con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio;

i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dei fattori di interferenza antropica;

l) le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

m) gli interventi di manutenzione idraulica come definiti nell'allegato C "Linee guida per l'individuazione e la definizione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell'efficienza idraulica della rete idrografica";

n) gli edifici e i manufatti finalizzati alla conduzione delle aziende agricole, purché realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio;

o) gli interventi di difesa idraulica;

4 Non è richiesto il nulla osta idraulico di cui al regio decreto 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente relativamente ai soli casi degli interventi di cui alle lettere :

a); b) (con esclusione delle condizioni lì espressamente previste); d); h.

In tutti gli altri casi è invece necessario il nulla osta di cui sopra

Art. 26 Cave

1. Nelle fasce AA, A, e nelle zone R3 ed R4, è vietata l'apertura di nuove cave.

2. Per le attività di cui al comma 1, già autorizzate o concesse alla data di approvazione del presente P.S.5, gli Enti competenti provvedono, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel BURL della Regione Lazio dell'approvazione del P.S.5, sulla base della verifica della compatibilità idraulica ed ambientale, alla loro revisione a vantaggio della disciplina di tutela o alla revoca immediata nei

casi di grave compromissione della situazione idraulico-ambientale, senza indennizzo.

Art. 27 Indirizzi per la costituzione del Parco fluviale del Tevere

1. Nell'ambito del corridoio fluviale, in considerazione della particolare configurazione ambientale, naturalistica e storico archeologica, sussistono esigenze di tutela e protezione finalizzate alla costituzione di un sistema integrato denominabile "*Parco fluviale del Tevere*" ai sensi dell'art. 56 comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
2. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel BURL della Regione Lazio dell'approvazione del PS5, la Regione Lazio istituisce un gruppo di lavoro per la progettazione del "Parco fluviale del Tevere" secondo le disposizioni per la trasformabilità delle aree golenali della fascia "AA" di cui all'art. 23 ed i criteri ed indirizzi per la disciplina integrata delle aree interessate dal "*Parco fluviale del Tevere*", riportata nei successivi articoli da 28 a 32.
3. Il Gruppo di lavoro di cui al comma precedente valuta, sulla base degli elementi ambientali caratteristici della Foce del Tevere, come messi in evidenza dal Piano, gli aspetti di compatibilità tra una struttura portuale e la funzionalità di un Parco Fluviale fornendo indicazione circa gli elementi caratteristici e le maggiori qualità cui si dovrà far riferimento per raggiungere il necessario livello di compatibilità, evidenziando in particolare :
 - della certificazione ambientale applicata alle attività di costruzione e gestione dei cantieri edile e delle attività di gestione dei servizi portuali;
 - della sistemazione delle aree contermini acquisite per la realizzazione delle opere;
 - della definizione delle relazioni visive e funzionali tra entroterra e mare;
 - della definizione dei rapporti con le aree cantieristiche e i servizi per la nautica esistenti (sul fiume Tevere) ;
 - della sistemazione paesaggistica e funzionale dell'area in rapporto alle previsioni del PTP per il complessivo recupero paesistico, funzionale e sociale;
 - della sistemazione dell'area e per il potenziamento degli aspetti naturalistici ed ecologici come evidenziati dal Piano P.S.5 e per la riqualificazione delle aree degradate;
 - del rapporto con il residuale livello di rischio idraulico in relazione alla esecuzione delle opere di messa in sicurezza del Canale di Fiumicino e della gestione in caso di piena del Tevere."

Art. 28 Zonizzazione del Parco fluviale del Tevere

1. Il Parco fluviale del Tevere è costituito dalla fascia "AA" articolata nelle zone di cui all'art. 23 comma 1 nonché dalle seguenti zone rappresentate nella Tav. P3 Cf:
 - a) Zona agricola della bonifica storica
 - b) Zona naturalistica con attrezzature a carattere estensivo
 - c) Zona per attività ricreative, sportive e del tempo libero
 - d) Zone umide
 - e) Zona lineare attrezzata

Art. 29 Zona agricola della bonifica storica

1. La zona agricola della bonifica storica ha la finalità di salvaguardare i caratteri paesaggistici tradizionali e recuperare l'officiosità idraulica del reticolo drenante.
2. Entro 18 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel BURL della Regione Lazio dell'approvazione del P.S.5, il Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano provvede ad elaborare un programma di recupero ambientale dell'area della bonifica con particolare riferimento alla riqualificazione fluviale.
3. Oltre a quanto previsto per la fascia "A" di cui al precedente art. 25, sono consentiti gli interventi di recupero degli edifici rurali da destinare prioritariamente ad attività agrituristiche.

Art. 30 Zona naturalistica con attrezzature a carattere estensivo

1. La zona naturalistica con attrezzature a carattere estensivo è caratterizzata, nella parte nord, dalla presenza di tratti consistenti di bosco ripariale, alternati a prati e incolti, orti urbani, aree di discarica o di deposito materiali. Il tratto sud è invece caratterizzato da un utilizzo agricolo in aree di bonifica, in cui il sistema dei canali è sottoposto ad un progressivo abbandono.

2. L'obiettivo di assetto è il potenziamento degli aspetti naturalistici, la tutela delle aree libere, la riqualificazione delle aree degradate. A tal fine sono ammissibili attrezzature ludico – sportive, senza creazione di volumetrie permanenti e/o consistenti impermeabilizzazioni ed interruzioni del naturale reticolo idrografico con la sola eccezione dei nastri ciclo pedonali

Art. 31 Zona per attività ricreative, sportive e del tempo libero

1. La zona per attività ricreative, sportive e del tempo libero è caratterizzata da una specifica vocazione alla fruizione anche in relazione ai quartieri adiacenti. In detta zona sono ammissibili:

- spazi pubblici attrezzati per lo svolgimento di attività legate al tempo libero;
- prati fruibili per il gioco libero, campi sportivi non recintati, attrezzature ludiche e punti di servizio per i quali è consentita la realizzazione di piccoli volumi strettamente funzionali all'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa con il primo piano calpestabile al di sopra della quota della massima piena prevedibile

Art. 31 bis Zona lineare attrezzata

1. La zona lineare attrezzata è caratterizzata dal potenziamento e dalla ricostituzione del rapporto fiume città, anche mediante manifestazioni legate ad attività culturali ed espositive temporanee. Sono consentiti gli interventi che conseguono il fine di recuperare gli affacci della città consolidata e la fruibilità delle banchine e delle sponde.

2. E' consentita la manutenzione delle opere di difesa e delle banchine, nonché la realizzazione di opere atte ad assicurarne la continuità.

Art. 32 Zone umide

1. Al fine di ricostituire una rete di micro-zone umide a tutela della biodiversità della fauna e della vegetazione, sono individuate le seguenti zone umide:

- a) Ostia Antica
- b) Porto di Ostia
- c) Piscina del Principe
- d) Drizzagno di Spinaceto

2. Nella fascia-cuscinetto intorno alle zone umide di profondità pari a 10 ml, è vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi compresa l'attività agricola.

Art. 33 Norme comuni per il rilascio delle concessioni di specchi acquei e di aree golenali demaniali

1. Disposizioni generali

1.1 Per il rilascio di nuove concessioni d'uso, ovvero per il rinnovo di quelle esistenti, all'interno delle aree golenali o degli specchi d'acqua, il soggetto competente convoca una conferenza di servizi cui partecipano l'Autorità idraulica competente, l'Autorità di Bacino del fiume Tevere, il Comune interessato e la Capitaneria di Porto.

1.1 bis Le Conferenze di Servizi di cui al punto precedente sono convocate dall' Agenzia delle Dogane, dalla Regione o dai Comuni in ragione della titolarità dell'area, come compresa rispettivamente nel Demanio Statale, Regionale o nel patrimonio degli Enti Locali.

1.2. Nell'atto concessorio sono previste le condizioni tecniche specifiche da osservare per il buon mantenimento del regime idraulico, la navigabilità, la fruibilità generale del tratto fluviale.

1.3. Qualora si tratti di eseguire costruzioni ed altre opere, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, la concessione è subordinata all'autorizzazione del direttore della Circostrizione doganale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374.

2. Autorizzazione d'uso

2.1 L'autorizzazione d'uso è rilasciata per occupazioni di durata inferiore ad un anno e riguarda

- a) il collocamento di bilance od altri attrezzi costituenti esercizio di piccola pesca fissa;
- b) le riprese cinematografiche;
- c) lo svolgimento di manifestazioni;
- d) gli interventi di consolidamento e ristrutturazione di strutture già ubicate su aree demaniali.
- e) ogni altro uso di breve durata e di modesta rilevanza.

2.2. le occupazioni di breve durata con ripetitività periodica annuale possono essere subordinate a concessione.

3 Documentazione richiesta

3.1. La documentazione necessaria da allegare alla domanda di concessione di aree demaniali entro la fascia AA così come definita all'articolo 21, è costituita da:

- Planimetrie di inquadramento urbanistico dell'intervento dalle quali si rilevi la compatibilità con il regime dei vincoli e con le previsioni degli strumenti urbanistici generali e di settore vigenti;
- Planimetrie di inquadramento dell'intervento dalle quali si rilevi la compatibilità con le previsioni riportate nelle cartografie dell'allegato E - Parte I
- Planimetria dello stralcio catastale con indicazione dell'area richiesta in concessione;
- Planimetria in scala 1 : 500 dello stato attuale e di progetto con indicazione delle opere, del tratto del corso d'acqua comprensivo della superficie di cui si richiede la concessione, della posizione degli argini e di altre opere idrauliche, dei cigli di sponda del fiume, delle banchine, della vegetazione esistente, delle reti di servizio;
- Sezioni longitudinali e trasversali dell'opera con relativo tratto di corso d'acqua in numero sufficiente alla comprensione dell'intervento e del suo rapporto rispetto alle pertinenze idrauliche esistenti quali argini, cigli di sponda, banchine, ecc..;
- Relazione tecnico illustrativa dell'opera comprendente i calcoli idraulici, le condizioni di fattibilità in relazione alle condizioni di assetto dettate dalle presenti Norme tecniche, con indicazione sul trattamento delle eventuali aree pavimentate (impermeabili, semipermeabili) sul trattamento degli impianti vegetazionali esistenti e di quelli di nuovo impianto, sull'evidenziazione delle fasce di rispetto, dei distacchi, dei percorsi di servizio e degli accessi, sull'eventuale progetto di bonifica ambientale.
- Quegli elaborati previsti in un progetto definitivo che contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente;

3.2 Nel caso di richiesta di concessione di specchi acquei per ormeggio di installazioni galleggianti dovranno essere forniti anche:

- relazione tecnica generale nella quale siano illustrate anche le caratteristiche della struttura galleggiante, della sovrastruttura e dei relativi sistemi di ancoraggio alla sponda;
- progetto delle modalità di accesso da terra all'I.G., dell'attraversamento dei terreni frontisti e delle azioni per tutelare la fascia di naturalità;
- relazione di calcolo per la verifica di stabilità al galleggiamento;
- relazione di calcolo per la verifica degli organi di ormeggio;
- rilievo delle quote di profondità del fondale in corrispondenza dell'area richiesta;
- rilievo della sezione trasversale dell'alveo del fiume in corrispondenza dell'area richiesta.

4 Gestione del rischio idraulico

4.1. Per la sicurezza idraulica delle attività che si svolgono nelle aree in concessione, il titolare della concessione deve assicurare l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'esercizio in sicurezza dell'I.G. e/o dell'attività in golena. Egli è responsabile di verificare quotidianamente le condizioni meteo-idrologiche attuali e previste per le successive 24-48 ore facendo riferimento alle previsioni effettuate nell'ambito della rete nazionale dei Centri Funzionali . Le modalità di diffusione ai titolari della concessione di tali dati sono stabilite dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con la Regione Lazio, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/02/2004. A tale scopo, nella predetta intesa, dovranno essere definite opportune procedure di gestione dell'attività con riferimento a soglie progressive di allertamento.

4.2. Per ogni attività che si svolge nelle aree in concessione il titolare della concessione designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito detto R.S.P.P., di cui all'art.8 bis del D.Lgs. 626/94, il quale deve redigere il Piano Operativo di Sicurezza, di seguito detto P.O.S.. Tale piano deve contenere l'analisi dei rischi specifici relativa alle condizioni di piena del fiume, deve contenere adeguati riferimenti idrometrici locali in prossimità dell'area (aste idrometriche, sostegni quotati, ecc) che devono essere rapportati con i livelli dell'idrometro regolatore di Ripetta (Ponte Cavour) e con i livelli di almeno due ulteriori idrometri della rete di monitoraggio in telemisura gestita dal Centro Funzionale della Regione Lazio, ove attivato e comunque ai sensi della Direttiva del P.C.M.27/02/2004 e successive modificazioni. Tale piano di sicurezza deve recepire integralmente le prescrizioni tecniche contenute nell'atto di concessione e nel relativo parere idraulico, e deve essere trasmesso all'Autorità idraulica competente all'atto della prima redazione e comunque in seguito ad eventuali modifiche o aggiornamenti.

4.3. Per ciascuna I.G. e/o attività in golena, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), di cui al D.Lgs.626/94, deve nominare un Responsabile della Sicurezza Idraulica (RSI). L'elenco dei responsabili della sicurezza idraulica deve essere trasmesso all'Ufficio della Protezione Civile del Comune di competenza, cui compete la gestione operativa di eventuali emergenze, al centro Funzionale della Regione Lazio, ove attivato e comunque ai sensi della Direttiva del P.C.M.27/02/2004 e succ.

modificaz., ed all'Autorità idraulica competente, completo dei recapiti di ciascun responsabile. Il titolare della concessione è responsabile del periodico aggiornamento dei dati forniti.

4.4. In caso di emergenze, i responsabili della sicurezza idraulica sono tenuti a seguire le disposizioni loro impartite dalle competenti strutture della Protezione Civile del comune e dall'autorità idraulica regolarmente allertate dal Centro Funzionale della Regione Lazio ove attivato e comunque ai sensi della Direttiva del P.C.M.27/02/2004 e successive modificazioni.

5. Responsabile della Gestione delle Emergenze

5.1. La predisposizione organizzativa e le operazioni da compiere in caso di un evento di piena delle acque del fiume Tevere, sono condotte in base alle previsioni contenute nel POS di cui all'articolo precedente. La predisposizione organizzativa e le operazioni da compiere in caso di un evento che rappresenta un pericolo potenziale e/o in atto per l'I.G. e/o dell'attività in golena, deve essere redatta sulla base di uno specifico Piano di Evacuazione ed Emergenza di seguito detto P.E.E., redatto dal R.S.S.P., così come sancito dalle norme del D.Lgs. 626/94 e succ. modificazioni, da inoltrare all'Ufficio della Protezione civile del comune cui compete la gestione operativa di eventuali emergenze, al Centro Funzionale della Regione Lazio ove attivato e comunque ai sensi della Direttiva del P.C.M.27/02/2004 e successive modificazioni, ed all'Autorità idraulica competente.

5.2. Gli elementi significativi del piano PEE, descrivono la gestione delle emergenze, nei diversi livelli, dovuta alla presenza di condizioni di "allarme generale" (incendio esteso, esondazioni, ecc.), che può richiedere l'evacuazione immediata dell'utenza e del personale, da evidenziarsi anche con avvisatori acustici e luminosi, a salvaguardia della vita umana, della protezione dei beni materiali e per la tutela dell'ambiente.

5.3. Per ciascuna I.G. e/o attività in golena, il Responsabile della Sicurezza Idraulica, di seguito detto R.S.I. di cui all'articolo precedente, è anche Responsabile per la Gestione delle Emergenze. Egli è responsabile della gestione del P.E.E.; deve accertarsi rapidamente della situazione generale, quindi impartire ordini chiari e nei casi dubbi scegliere le soluzioni meno rischiose; assume la direzione ed il coordinamento delle operazioni di evacuazione dell'area oggetto di concessione; ad esodo avvenuto, deve accertarsi che nessuna persona sia rimasta all'interno dell'area stessa; al R.S.I. spetta il compito di richiedere l'eventuale intervento dei Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso ecc. con apparati telefonici o radio disponibili e deve dare tutte le informazioni possibili ai soccorritori; egli deve garantire la reperibilità telefonica 24 ore su 24.

6. Domande concorrenti

6.1. Nel caso di richieste concorrenti su una stessa area o specchio liquido l'Ente Concedente provvede sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 e sulla base di criteri preferenziali di scelta di cui ai commi seguenti.

6.2. Nei tratti di fiume a valenza ambientale di cui all'art. 24, comma 6, al fine di assicurare il mantenimento o ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente il fiume, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, le aree demaniali sono date in concessione prioritariamente allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o comunque ad interventi di ripristino e recupero ambientale.

6.3. Le aree del demanio idrico comprese nelle aree naturali protette statali o regionali sono di norma concesse agli Enti di gestione di tali aree naturali a titolo gratuito per fini di salvaguardia e ripristino ambientale.

6.4. Le aree del demanio idrico sono concesse, con preferenza rispetto ai privati, ad Enti locali, singoli o associati per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica; tali Enti si rapportano con i soggetti privati per consentirne l'utilizzo a scopo sociale o ricreativo.

6.5. Nel rilascio e nel rinnovo delle concessioni l'Amministrazione competente osserva i seguenti criteri di priorità relativi all'uso richiesto:

- a) tutela della biodiversità e riqualificazione ambientale;
- b) realizzazione di opere ed infrastrutture di interesse pubblico nel rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area;
- c) criteri di validità economica e sociale dell'intervento.

7. Pulizia dell'area

7.1. L'area data in concessione deve essere mantenuta dal concessionario, in particolare è a suo carico l'onere della raccolta dei rifiuti prodotti nell'area stessa.

7.2. E' a carico del concessionario la rimozione e l'allontanamento a discarica di tutti i materiali trasportati e depositati nelle aree in concessione dalle acque di piena del fiume.

8. Rinnovo di concessioni

8.1. Per il rinnovo di concessioni in scadenza deve essere convocata apposita Conferenza di servizi.

8.2. Per le concessioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore delle presenti Norme tecniche, di cui si richiede rinnovo, dovranno essere specificati i tempi e i modi attraverso i quali si intende realizzare il relativo adeguamento, il progetto di adeguamento costituisce elemento essenziale per il rinnovo.

8.3 Tutte le attività relative alle concessioni in scadenza, sono prorogate fino alle risultanze della relativa Conferenza di servizi.

9 Attività di controllo

9.1 Il personale addetto alla polizia idraulica, per l'esercizio delle proprie funzioni, ha libero accesso in qualunque ora del giorno e della notte nella zona interessata dalla concessione.

9.2 Tutte le opere ed attività che, per quanto compatibili con le norme di cui al R.D. 25/07/1904, n. 523, risultassero non autorizzate nell'ambito della concessione assentita, saranno denunciate all'Ente concedente come abusive per gli opportuni provvedimenti di rimozione e sgombero.

9.3 Spetta ai Comuni interessati l'azione di controllo sulla rispondenza al progetto abilitato delle attività svolte e dei manufatti realizzati o installati; nel caso di I.G. la verifica del comune è limitata alla sovrastruttura ospitante le attività consentite.

9.4 Tutte le altre amministrazioni saranno competenti all'azione di controllo relativa alle proprie specifiche competenze.

9.5 In caso di accertamento della non osservanza di tali norme l'Ente concedente valuta la possibilità di revocare la Concessione assentita o di applicare altro tipo di sanzioni.

Art. 34 Revisione delle concessioni d'uso degli specchi d'acqua

1. Per le concessioni in scadenza relative a I.G. che precedentemente all'entrata in vigore delle presenti Norme sono state realizzate rispettando le prescrizioni della concessione originaria e che sono attualmente in uso per una delle attività previste al precedente art. 24 comma 10, il progetto di adeguamento può derogare alle limitazioni previste nelle presenti Norme tecniche riguardo a :

- le dimensioni dell'I.G. di cui all'art. 24, comma 4;
- la localizzazione dell'I.G. di cui all'art. 24, comma 3;
- la sezionabilità dell'I.G. di cui all'art. 24, comma 4.

In questo caso, il progetto di adeguamento deve comunque prevedere un complesso di opere e modalità che in relazione alla specifica situazione e localizzazione della I.G. determini la conferma delle condizioni di sicurezza idraulica del precedente nulla-osta rilasciato a suo tempo dall'Autorità idraulica competente; sulla base di tale progetto di adeguamento, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 33 comma 1, valuta l'eventualità di concedere la deroga e l'opportunità di stabilire particolari prescrizioni agli scopi di cui sopra.

Art. 35 Interventi pubblici e di interesse pubblico

1. All'interno del corridoio fluviale del Tevere è consentita la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico comunque compatibili con le condizioni di assetto idraulico ambientale definite nel presente Piano; a tale scopo l'Autorità proponente indice una Conferenza di Servizi con la presenza obbligatoria dell'Autorità idraulica regionale e dell'Autorità di Bacino del Tevere

Art. 36 Piano di protezione civile

1. L'Autorità idraulica regionale prescrive idonee misure alla redazione e/o aggiornamento di un Piano di protezione civile complessivo da parte dei comuni di Roma e Fiumicino per le attività regolarmente concesse che si svolgono in aree golenali e sugli specchi d'acqua del corridoio fluviale, fermo restando gli oneri connessi a carico dei concessionari per la redazione dei singoli Piani di cui all'art.33.

Art. 37 Direttive per il contenimento dei fenomeni di erosione spondale e di fondo

1. Al fine di consentire una valutazione complessiva dei fenomeni di erosione spondale e di fondo e di definire un'azione organica di controllo e di intervento, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel BURL della Regione Lazio dell'approvazione del P.S.5, la Regione, il Comune e l'Autorità di Bacino del fiume Tevere stipulano un accordo di programma che preveda:

- a) la progettazione generale del complesso degli interventi di carattere manutentivo e/o strutturale, ivi compresi le reti di monitoraggio e controllo degli effetti prodotti dagli interventi realizzati;
- b) la redazione di un programma di priorità finalizzato alla individuazione della tempistica di realizzazione degli interventi e della verifica nel tempo della loro efficacia;
- c) la individuazione del piano di impegno economico.

2. Gli interventi strutturali e manutentivi di cui alla lett. a) del comma 1 ed in particolare gli interventi che consentono l'impianto di una vegetazione ripariale non arborea e quelli che favoriscono la riqualificazione delle aree golenali devono essere realizzati, qualora non vi siano cause ostative, secondo sia le tecniche dell'ingegneria naturalistica, sia osservando i principi di ricostituzione naturale della vegetazione e dell'architettura del paesaggio.

Art. 38 Tutela delle presenze storico archeologiche

1. Tutte le ipotesi progettuali che ricadano all'interno del corridoio fluviale del Tevere, comprese quelle in alveo, prevedono una verifica preliminare di compatibilità degli interventi con l'integrità dei manufatti storico archeologici di cui alla **Tav. A22 Cf.**

2. I progetti preliminari prevedono, nella stima generale dei costi, l'impegno per l'esecuzione di sondaggi archeologici ricognitivi.

Art. 39 Attraversamenti del corridoio fluviale

1. Al fine di tutelare la continuità ecologica del corridoio fluviale del Tevere, le infrastrutture viarie e ferroviarie, che comportino l'attraversamento lungo una direzione trasversale all'andamento del corridoio, devono essere realizzate su pile. La superficie di suolo, sottratta al corridoio fluviale dalla realizzazione delle infrastrutture comunque interferenti e misurata considerando la proiezione a terra delle stesse, deve essere compensata, a cura del soggetto competente alla realizzazione dell'opera, mediante la realizzazione di "isole di naturalità" effettuate previo studio naturalistico specifico all'interno del corridoio ambientale, di superficie almeno tre volte superiore a quella sottratta

Art. 40 Regolamento per la disciplina della navigazione interna

1. Finalità

Per l'esercizio della navigazione nel tratto del fiume Tevere compreso tra il mare e l'idroscalo del Littorio a monte dell'Acquacetosa, valgono le alle disposizioni del "Regolamento per la disciplina della Navigazione e del traffico Marittimo sul fiume Tevere" emanato dalla Capitaneria di Porto di Roma con ordinanza n. 65/2002 e successive varianti. L'esercizio delle modalità della navigazione deve svolgersi compatibilmente con il particolare regime idraulico del tratto di fiume tra Castel Giubileo e la foce. Le presenti Norme tecniche, recepite dalla Capitaneria di Porto di Roma con idoneo dispositivo, modificano ed integrano il sopra richiamato Regolamento emanato con propria ordinanza n.65/2002.

2. Comandante di navi, responsabile del galleggiante o dell'installazione galleggiante

2.1 Il comando delle navi, ai sensi degli art. 292 e seguenti del Codice della Navigazione e delle norme speciali dettate dalla legislazione in materia di navigazione da diporto, può essere affidato soltanto a persone munite della prescritta abilitazione

2.2. I soggetti di cui al comma precedente sono responsabili dell'osservanza delle presenti Norme tecniche, delle norme contenute nel "Regolamento per la disciplina della Navigazione e del traffico Marittimo sul fiume Tevere" emanato dalla Capitaneria di Porto di Roma con ordinanza n. 65/2002 e di tutte le norme sovraordinate che riguardano la navigazione e successive modifiche ed integrazioni.

2.3 Tutte le I.G. devono essere poste sotto l'autorità di una persona che sarà responsabile dell'osservanza delle presenti Norme tecniche.

2.4. Tutte le navi, i galleggianti e le I.G. devono essere dotate di uno specifico ed idoneo piano di sicurezza, di cui al precedente art. 33 comma 4, da osservare in caso di eventi di piena del fiume.

2.5. In caso di evento alluvionale tutte le navi e i galleggianti devono attenersi a quanto previsto dalle presenti Norme tecniche.

3. Doveri delle persone a bordo

3.1 Le persone a bordo di navi o galleggianti sono soggette alle disposizioni di cui agli artt.186 e seguenti del Codice della Navigazione, e devono contribuire all'osservanza delle presenti Norme tecniche.

3.2. Nel caso di I.G., il responsabile, di cui al presente articolo, comma 2.3 risponde dell'accesso delle persone sulle stesse I.G.

4. Doveri di precauzione

4.1. Per le particolari caratteristiche delle aree navigabili del fiume Tevere il soggetto abilitato al comando di navi deve accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo, adatta la rotta alle condizioni locali e prende tutte le misure precauzionali che il dovere di vigilanza richiede, in special modo per evitare di:

a) mettere in pericolo o di molestare le persone e le attività comunque presenti in golena;

b) causare danni ad altre navi, alla proprietà altrui, alle rive, alle opere idrauliche o alle installazioni di qualsiasi natura che si trovano in acqua o sulle rive;

c) mettere in pericolo l'unità condotta e i passeggeri trasportati, in particolare in presenza di bassi fondali ovvero di ostacoli alla navigazione.

4.2. Le disposizioni di cui ai punti a) e b) del comma precedente si applicano anche ai responsabili delle I.G. con riferimento alla situazione propria delle condizioni di stazionamento.

5. Carico e numero di persone

5.1. Il carico deve essere disposto in modo da non mettere in pericolo la sicurezza della nave, del galleggiante o dell'I.G.

5.2. Le navi destinate al trasporto passeggeri non devono avere a bordo un numero di passeggeri superiore a quello autorizzato ed indicato nei documenti di bordo.

5.3. Nel caso di I.G. non devono avere a bordo un numero di persone superiore a quello indicato nel certificato di collaudo di cui al precedente art.24. comma 9.

6. Utilizzazione della via navigabile

6.1. La lunghezza, la larghezza, l'altezza, il pescaggio e la velocità della nave o del galleggiante devono essere compatibili con le caratteristiche tecniche della via navigabile e delle sue opere idrauliche.

6.2. Nel caso in cui la nave, il galleggiante o l'I.G. danneggi un'opera idraulica, il comandante o il responsabile deve immediatamente avvisare del fatto Autorità idraulica competente

7. Oggetti pericolosi, perdite d'oggetti, ostacoli

7.1. E' proibito lasciare debordare dalle navi, galleggianti o dalle I.G. oggetti che compromettano la sicurezza nella via navigabile o lo stazionamento delle altre I.G.

7.2. Quando una nave, un galleggiante o una I.G. perde un oggetto che non può essere immediatamente recuperato e può essere pericoloso per la navigazione, il comandante o la persona responsabile dell'I.G. devono immediatamente avvisare del fatto la Capitaneria di Porto di Roma. Autorità idraulica competente, la Polizia Fluviale ed i VV.FF.

7.3. Il comandante o il responsabile che avvista un ostacolo che costituisce intralcio o pericolo per la navigazione deve immediatamente segnalarlo alla Capitaneria di Porto di Roma. All'Autorità idraulica competente, alla Polizia Fluviale ed ai VV.FF.

8. Protezione delle acque

8.1. È vietato versare o immettere nelle acque sostanze la cui natura possa inquinare o alterarne le proprietà.

8.2. Se, per negligenza, sostanze pericolose o inquinanti sono cadute o rischiano di cadere in acqua, il comandante o il responsabile deve avvertire senza indugio le autorità competenti, sempre che non sia in grado egli stesso di evitare il pericolo o l'inquinamento.

8.3. Il comandante della nave che constata la presenza sulla via navigabile di carburante, di lubrificante o d'altre sostanze pericolose per le acque è tenuto ad avvertire la Capitaneria di Porto di Roma. Autorità idraulica competente, la Polizia Fluviale ed i VV.FF.

8.4. Navi e I.G. sono tenute al rigido rispetto di quanto previsto e disposto dal Codice dell'Ambiente.

9. Protezione contro le emissioni nocive

9.1. I rumori, il fumo, i gas di scappamento e gli odori devono essere tenuti nei limiti compatibili con il perfetto funzionamento della nave o del galleggianti secondo le vigenti norme.

9.2. Ogni I.G. deve essere fornita degli impianti idonei per evitare emissioni nocive secondo le leggi vigenti, in particolare deve possedere tutti i requisiti necessari per limitare l'introduzione nell'ambiente urbano e/o naturale di rumori o suoni di elevata intensità in modo tale limitare il fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane e il, deterioramento degli ecosistemi, secondo le disposizioni di cui alla legge n.447/1995 e succ. modificazioni e integrazioni

10. Navi, galleggianti ed I.G. incagliate o affondate

10.1. Se una nave o un galleggiante è incagliata oppure se una I.G. è affondata ovvero rischia di affondare e se ne risulti un pericolo per la sicurezza della navigazione, occorre segnalarlo senza indugio alla Capitaneria di Porto di Roma e alla Autorità idraulica competente e nel frattempo prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo.

10.2. Se una nave o un galleggiante è incagliata o affondata l'armatore e/o il proprietario, secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione, deve provvedere allo smantellamento/rimozione del relitto ed al ripristino dei luoghi a proprie spese; nel caso detto sinistro riguardi una I.G. le spese sono a carico del concessionario.

10.3. Nel caso di navi o galleggianti per le quali non si provveda a quanto stabilito al precedente 10.2 si procede ai sensi degli artt.72 e73 del Codice della Navigazione e degli artt. 90 e segg. del Regolamento del Codice di Navigazione.

10.4. Nel caso di I.G. per le quali non si provveda a quanto previsto al comma 2, Autorità idraulica competente senza ulteriore avviso, procede alla rimozione in danno, con addebito alla ditta degli oneri relativi.

11. Ordinanze delle autorità

11.1. I comandanti di navi e galleggianti ed i responsabili I.G. devono conformarsi qualora particolari situazioni lo richiedano agli ordini impartiti dalla Capitaneria di Porto di Roma per garantire la sicurezza del traffico o evitare difficoltà alla navigazione.

11.2. I comandanti/conducenti di navi ed i responsabili di galleggianti, nonché i responsabili di I.G. devono parimenti conformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi speciali, quali le manifestazioni, i lavori sull'acqua o sulle rive, oppure in caso di eventi alluvionali.

12. Collaborazione con le autorità di vigilanza

I comandanti di navi e galleggianti ed i responsabili di I.G. devono prestare la collaborazione necessaria alle autorità di vigilanza competenti quali Capitaneria di Porto, autorità idraulica competente, polizia fluviale e VV.FF..

13. Autorizzazione di manifestazioni

13.1. Le manifestazioni sportive, feste nautiche e altre manifestazioni che interessino le vie navigabili sono subordinate alla richiesta di specifica autorizzazione e conseguente ordinanza di polizia marittima rilasciate dalla Capitaneria di Porto nonché del nulla osta idraulico dell'Autorità idraulica competente, oltre alle altre autorizzazioni da parte delle autorità territorialmente competenti.

13.2. L'organizzazione, la sistemazione in sicurezza dei luoghi, la sorveglianza sono a carico degli organizzatori della manifestazione, che risponderanno dei danni eventualmente arrecati dai partecipanti.

14. Determinazione della via navigabile

14.1. La Regione Lazio, la Capitaneria di Porto e l'Autorità di Bacino del Tevere di concerto redigono un documento tecnico che definisce, sulla base di studi e rilevamenti, la via navigabile del Tevere, il volume di traffico consentito in funzione delle condizioni di sicurezza relative alle caratteristiche geometriche della via navigabile e della variabilità idrauliche delle stesse, ed in base al numero di approdi possibili nel tratto in questione.

14.2. Detto documento è necessario anche ai fini della definizione della segnaletica per regolare la via navigabile, da realizzarsi a cura dell'amministrazione competente.

14.3. Nelle more di quanto previsto nei precedenti commi, non sono consentiti ulteriori incrementi delle attuali attività di linea per il trasporto passeggeri nel tratto di fiume da Castel Giubileo a Ponte Marconi.

TITOLO V CORRIDOIO FLUVIALE DELL'ANIENE

Art. 41 Definizione ed ambito territoriale del corridoio fluviale

1. Per corridoio fluviale dell'Aniene, così come delimitato nella **Tav. P4 Cf**, si intende l'ambito territoriale delle aree comunque connesse con l'ecosistema fluviale.
2. Ai fini della tutela idraulica, nell'ambito del corridoio fluviale sono individuate le seguenti fasce e zone:
 - Fascia "A"
 - Fascia "B"
 - Zone di rischio "R3" e "R4"

Art. 42 Disposizioni generali per la tutela idrogeologica del corridoio fluviale

1. Nell'ambito del corridoio fluviale dell'Aniene di cui all'art. 2 comma 4 sono vietate le seguenti nuove attività:
 - estrazione di materiali inerti da alvei fluviali;
 - apertura di discariche;
 - deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto;
 - smaltimento di RSU.
2. Per le attività di cui al comma 1, già autorizzate o concesse alla data di approvazione del presente P.S.5, gli Enti competenti provvedono, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel BURL della Regione Lazio dell'approvazione del P.S.5, sulla base della verifica della compatibilità idraulica ed ambientale, alla loro revisione a vantaggio della disciplina di tutela o alla revoca immediata nei casi di grave compromissione della situazione idraulica ed ambientale senza indennizzo

Art. 43 Individuazione della fascia e zone di carattere idraulico

- 1 All'interno del corridoio fluviale dell'Aniene sono individuate, ai fini idraulici:
 - a) Fascia A, così come rappresentata nella **Tav. P5 Cf**, identifica la zona soggetta ad esondazione con tempi di ritorno fino a 50 anni in cui devono essere salvaguardate le condizioni di libero deflusso della piena di riferimento.
 - b) Fascia B, così come rappresentata nella **Tav. P5 Cf**, identifica le zone soggette ad esondazione con Tr fino a 200 anni in cui devono essere salvaguardate le condizioni di invaso della piena di riferimento;
 - c) Zone a rischio R3 e R4 così come rappresentate nella **Tav. P5 Cf**, identificano le zone sede di insediamenti civili e produttivi per le quali è necessaria un'azione volta a realizzare opere di difesa idraulica

Art. 44 Disciplina della fascia "A" e delle zone R4

1. Le aree ricomprese nella fascia "A" e nelle zone di rischio R3 e R4 sono zone di vincolo idraulico ai sensi dell'art. 65, comma 3, lett. f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e del R. D. 25 luglio 1904, n. 523.
2. Ai sensi dell'art. 2 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 in tali aree qualsiasi intervento è soggetto alla disciplina di cui agli articoli 57, 96, 97, 98 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523; in particolare per gli interventi di cui agli articoli 57, 97, 98 è richiesta l'autorizzazione speciale dell'Autorità idraulica regionale, mentre vige divieto assoluto per gli interventi di cui all'art. 96.
3. Nella fascia A e nelle zone di rischio R4 sono ammessi esclusivamente:
 - a) gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art.3 del DPR 380/2001 e s.m.i., nonché le opere interne agli edifici, ivi compresi gli interventi necessari all'adeguamento alla normativa antisismica, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico - sanitarie, funzionali, abitative e produttive. Gli interventi di cui sopra possono comportare modifica delle destinazioni d'uso senza incremento del carico urbanistico, aumento di volume ma non della superficie di sedime ad eccezione delle opere necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche e degli adeguamenti impiantistici e tecnologici in

adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico; gli interventi che comportano almeno una delle seguenti condizioni:

- aumento di volume
- diversa distribuzione dei volumi esistenti
- diversa disposizione delle superfici di sedime
- cambi di destinazione d'uso,
- modifiche delle caratteristiche morfologiche delle aree;

devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza modifica del deflusso della piena, a tal fine è necessario acquisire il nulla osta dell'autorità idraulica competente.

Questi interventi non possono comunque prevedere volumetrie agibili al di sotto del livello di campagna.

c) Gli interventi di difesa idraulica delle aree e degli edifici esposti al rischio a condizione che tali interventi non pregiudichino le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area oggetto di intervento;

d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di superficie e di volume;

e) gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o di pubblico interesse, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché di realizzazione di nuove infrastrutture lineari e/o a rete non altrimenti localizzabili, compresa la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi e comunque ricompresi all'interno dell'area di pertinenza della stessa opera pubblica. E' consentita altresì la realizzazione di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto con possibilità di realizzazione di modesti manufatti accessori a servizio degli stessi. Tali interventi sono consentiti a condizione che tali interventi non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità d'invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile;

f) gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, alle condizioni di cui alla lettera e);

g) la realizzazione di manufatti di modeste dimensione al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio;

h) le pratiche per la corretta attività agraria con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio;

i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dei fattori di interferenza antropica;

l) le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

m) gli interventi di manutenzione idraulica come definiti nell'allegato C "Linee guida per l'individuazione e la definizione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell'efficienza idraulica della rete idrografica";

n) gli edifici e i manufatti finalizzati alla conduzione delle aziende agricole, purché realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio;

o) gli interventi di difesa idraulica;

4 Non è richiesto il nulla osta idraulico di cui al regio decreto 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente relativamente ai soli casi degli interventi di cui alle lettere :

a); b) (con esclusione delle condizioni lì espressamente previste); d); h.

In tutti gli altri casi è invece necessario il nulla osta di cui sopra

5. Nell'ambito del corridoio fluviale dell'Aniene è individuata lungo l'asta una fascia detta di naturalità della larghezza di ml. 10 misurati a partire dal ciglio di sponda, al fine di restituire al fiume ed al suo habitat la continuità ecologica. Detta fascia in corrispondenza di occupazioni golenali conseguenti a concessioni regolarmente assentite può essere ridotta fino alla larghezza di ml. 5.

6. All'interno della fascia di naturalità è vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi. Sono ammessi esclusivamente gli interventi idraulici per assicurare la stabilità strutturale delle banchine e la continuità, la manutenzione della vegetazione esistente nonché interventi di ripristino ambientale e vegetazionale secondo le pratiche della selvicoltura naturalistica.

7. Ai fini della migliore fruibilità, qualora l'accesso alla fascia di naturalità sia reso impossibile a causa della presenza continua di aree concesse e recintate per una lunghezza continua maggiore di 400 ml., l'Autorità idraulica regionale impone, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel BURL della Regione Lazio dell'approvazione del P.S.5, di realizzare appositi varchi a cura e spese del

concessionario.

8. L'Autorità idraulica regionale redige un censimento delle autorizzazioni a fini idraulici rilasciate, verificandone, nel contempo, la conformità alle nuove condizioni di assetto ed in particolar modo secondo la specifica nuova destinazione della fascia A. Per le opere edilizie conformi al regime autorizzatorio e concessorio, ma prive di nulla osta idraulico, l'Autorità idraulica regionale ne verifica la compatibilità idraulica e ambientale con le nuove condizioni di assetto. Nel caso di assoluta incompatibilità, i Comuni, d'intesa con la Regione, possono adottare idonee misure per ridurre al minimo il danno per i proprietari delle opere edilizie prevedendo la possibilità di trasferire il diritto di edificare su altre aree del territorio comunale di proprietà degli interessati, senza indennizzo.

9 All'interno della fascia "A", le opere e gli immobili privi di titolo abilitativo edificatorio sono soggetti, a cura del Comune, a demolizione.

Art. 45 Disciplina della fascia "B" e delle zone R3

1. Le aree ricomprese nella fascia "B" e nelle zone di rischio R3 ricadenti in tale fascia sono zone di vincolo idraulico ai sensi del R. D. 25 luglio 1904, n. 523.e dell'art. 65 comma 3, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nella fascia B sono ammessi:

a) tutti gli interventi già consentiti nella fascia "A" di cui all'art. 44 anche con aumento di volume e ampliamento e modifica delle destinazioni d'uso.

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, gli interventi sulle infrastrutture sia a rete che puntuale e sulle attrezzature esistenti e relative opere di pertinenza, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, così come definiti dalle normative vigenti, nonché gli interventi di ampliamento e modifica delle destinazioni d'uso.

c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte in sede di autorizzazione;

d) gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore del P.A.I. nelle zone omogenee A, B e D (limitatamente al completamento di lotti residui in ambiti totalmente o parzialmente urbanizzati), nelle zone F (limitatamente alle attrezzature di carattere generale e pubblico) di cui al decreto interministeriale 1444/68, subordinando l'attuazione delle previsioni alla loro messa in sicurezza.

3. Non è richiesto il nulla osta idraulico di cui al regio decreto 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente relativamente ai soli casi già previsti nel precedente art. 44 comma 4. In tutti gli altri casi è invece necessario il nulla osta di cui sopra per la verifica delle condizioni idrauliche di seguito esposte. Gli interventi sono realizzati in condizione di sicurezza idraulica ed in modo da non costituire significativo ostacolo al libero deflusso e /o significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso, impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o riduzione delle condizioni di rischio idraulico e coerentemente con la pianificazione degli interventi di protezione civile.

Art. 46 Cave

1. Nella fascia "A", e nelle zone R3 ed R4, è vietata l'apertura di nuove cave.

2. Per le attività di cui al comma 1 già autorizzate o concesse alla data di approvazione del presente P.S.5, gli Enti competenti provvedono, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BURL del Lazio dell'approvazione del P.S.5, sulla base della verifica della compatibilità idraulica ed ambientale, alla loro revisione a vantaggio della disciplina di tutela o alla revoca immediata nei casi di grave compromissione della situazione idraulico-ambientale, senza indennizzo.

3. Per le attività di cava in atto, ricadenti all'interno della zona delle cave di travertino di cui alla **Tav. P4 Cf**, si assumono le seguenti disposizioni:

a) l'Amministrazione competente, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BURL dell'approvazione del P.S.5, redige un censimento delle concessioni di cava rilasciate, verificando se le attività intercettano falde freatiche: in caso positivo, l'Amministrazione competente, sentita l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, individua idonee prescrizioni al fine di minimizzare gli impatti, anche prevedendo, se del caso, la revisione delle concessioni senza indennizzo.

Art. 47 Indirizzi per la costituzione del parco fluviale dell'Aniene

1. Nell'ambito del corridoio fluviale dell'Aniene, in considerazione della particolare configurazione ambientale, naturalistica e storico archeologica, sussistono esigenze di tutela e protezione finalizzate alla costituzione di un sistema integrato denominabile "*Parco fluviale dell'Aniene*" dal GRA al bacino di S.

Giovanni in continuità con la Riserva naturale regionale “*Valle dell’Aniene*” istituita dalla legge regionale Lazio n. 29/97.

2. A tal fine, ai sensi dell’art. 56 comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 negli articoli da 48 a 56 sono dettati i criteri e gli indirizzi per la disciplina integrata delle aree interessate, definibili “Parco fluviale dell’Aniene”.

3. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel BURL della Regione Lazio dell’approvazione del P.S.5, la Regione Lazio istituisce un gruppo di lavoro per la progettazione del “Parco fluviale dell’Aniene”.

Art. 48 Zonizzazione del corridoio fluviale

1. Ai fini della costituzione del Parco fluviale dell’ Aniene il corridoio fluviale, ferma restando la disciplina di cui agli articoli precedenti, è diviso nei seguenti ambiti territoriali, rappresentati nella **Tav. P4 Cf**:

- a) Zona agricola
- b) Zona agricola di salvaguardia
- c) Zona naturalistica di protezione
- d) Zona naturalistica con attrezzature a carattere estensivo
- e) Parchi tematici
- f) Zone umide
- g) Zona delle cave di travertino
- h) Zona delle cave da riqualificare

Art. 49 Zona agricola

1. La zona agricola comprende prevalentemente il fondovalle fluviale extraurbano utilizzato a fini agricoli con produzione a carattere intensivo; al fine di contenere i fenomeni di inquinamento delle acque e di depauperamento della risorsa idrica, sono consentite le attività che garantiscono la riduzione delle sostanze inquinanti mediante la realizzazione di fasce vegetate e l’introduzione di tecniche di irrigazione per il risparmio idrico.

Art. 50 Zona agricola di salvaguardia

1. La zona agricola di salvaguardia, caratterizzata dalla presenza di assetti agricoli storici, parzialmente terrazzati, presenta una specifica necessità di tutela dagli impatti prodotti dall’attività agricola; a tal fine sono ammissibili le attività che garantiscano la riduzione di sostanze inquinanti ed il mantenimento dei paesaggi agrari tradizionali

Art. 51 Zona naturalistica di protezione

1. La zona naturalistica di protezione, caratterizzata da un stretta connessione idraulica ed ecologica con l’Aniene, è costituita dalle aree interne alle strutture arginali o dalle aree inondate dalle piene del Tevere con $Tr = 50$ anni.

2. All’interno di dette aree sono ammissibili attività antropiche legate al tempo libero, alla sperimentazione ed alla didattica ambientale con particolare riferimento all’agricoltura biologica orientata a favorire la biodiversità delle comunità animali, in particolare mediante la realizzazione di siepi, costituite da specie autoctone.

Art. 52 Zona naturalistica con attrezzature a carattere estensivo

1. La zona naturalistica con attrezzature a carattere estensivo è individuata principalmente nel Comune di Roma nel tratto a valle del corso dell’Aniene compreso fra l’attraversamento della linea metropolitana B ed il Ponte delle Valli.

2. Essa è caratterizzata da aree sostanzialmente libere in parte ricadenti nella fascia A delle aree soggette ad esondazione.

3. L’obiettivo d’assetto è il potenziamento degli aspetti naturalistici, la tutela delle aree libere e la riqualificazione delle aree degradate; a tal fine sono compatibili le attività quali le attrezzature ludico-sportive, senza creazione di volumetrie permanenti e/o consistenti impermeabilizzazioni ed interruzioni del naturale reticolo idrografico con la sola eccezione dei nastri ciclo-pedonali.

Art. 53 Parchi tematici

1. All'interno del corridoio fluviale dell'Aniene sono individuate le seguenti aree caratterizzate da una specializzazione funzionale della fruizione in relazione alle risorse ambientali:

- Acque Albule
- Cave di latomie romane
- Acque Vergini

2. Ai fini della riqualificazione, tutela e valorizzazione delle risorse archeologiche e naturalistiche presenti in tali aree, è prevista l'istituzione di parchi tematici, con la specifica finalità di tutelarne gli aspetti storici, ambientali e paesistici.

Art. 54 Zone umide

1. Al fine di ricostituire una rete di micro zone umide a tutela della biodiversità della fauna e della vegetazione, è individuata la zona umida della "Cervelletta" che fa parte dell'area protetta "Riserva naturale Valle dell'Aniene".

2. In una fascia – cuscinetto, intorno a tale zona umida, di profondità pari a 50 ml, è vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi, compresa l'attività agricola

Art. 55 Zona delle cave di travertino

1. La zona delle cave di travertino è caratterizzata da una ampia superficie di escavazione parzialmente dismessa che interferisce negativamente con gli assetti del paesaggio tradizionale e che produce effetti di depauperamento della falda idrica sottostante. L'obiettivo di assetto può essere perseguito mediante la programmazione unitaria degli interventi di recupero e ricomposizione ambientale delle cave dismesse, la limitazione delle nuove concessioni e la minimizzazione degli impatti delle cave attive

Art. 56 Zona delle cave da riqualificare

1. La zona delle cave da riqualificare comprende zone di escavazione dismesse ed abbandonate; l'obiettivo di assetto è la rinaturalizzazione e ricomposizione ambientale delle aree interessate attraverso una pianificazione specifica

Art. 57 Concessioni d'uso delle aree golenali e degli specchi d'acqua

1. Per il rilascio di nuove concessioni d'uso, ovvero per il rinnovo di quelle esistenti, all'interno delle aree golenali o degli specchi d'acqua, il soggetto competente convoca una conferenza di servizi cui partecipano l'Autorità idraulica competente, l'Autorità di Bacino del fiume Tevere, il Comune interessato.

Art. 58 Interventi pubblici e di interesse pubblico

1. All'interno del corridoio fluviale dell'Aniene è consentita la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico comunque compatibili con le condizioni di assetto idraulico ambientale definite nel presente Piano; a tale scopo l'Autorità proponente indice una Conferenza di servizi con la presenza obbligatoria dell'Autorità idraulica regionale e dell'Autorità di Bacino del Tevere

Art. 59 Piano di protezione civile

1. L'Autorità idraulica regionale prescrive misure idonee alla redazione e/o aggiornamento di un piano di protezione civile da parte dei comuni di Roma, Guidonia e Tivoli, per le attività e gli insediamenti ricadenti all'interno della Fascia A.

Art. 60 Direttive per il contenimento dei fenomeni di erosione spondale e di fondo

1. Al fine di consentire una valutazione complessiva dei fenomeni di erosione spondale e di fondo e di definire una azione organica di controllo e di intervento, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel BURL della Regione Lazio dell'approvazione del P.S.5, la Regione, il Comune e l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere stipulano un accordo di programma che preveda:

a) la progettazione generale del complesso degli interventi di carattere manutentivo e strutturale ivi

compresi le reti di monitoraggio e controllo degli effetti prodotti dagli interventi realizzati;
b) la redazione di un programma di priorità finalizzato alla individuazione della tempistica di realizzazione degli interventi e della verifica nel tempo della loro efficacia;
c) la individuazione del piano di impegno economico.

2. Gli interventi strutturali e manutentivi di cui alla lett. a) del comma 1 ed in particolare gli interventi che consentono l'impianto di una vegetazione ripariale non arborea e quelli che favoriscono la riqualificazione delle aree golenali devono essere realizzati, qualora non vi siano cause ostative, secondo sia le tecniche dell'ingegneria naturalistica, sia osservando i principi di ricostituzione naturale della vegetazione e dell'architettura del paesaggio.

Art. 61 Tutela delle presenze storico archeologiche

1. Tutte le ipotesi progettuali che ricadono all'interno del corridoio fluviale dell'Aniene, comprese quelle in alveo, prevedono una verifica preliminare di compatibilità degli interventi con l'integrità dei manufatti storico - archeologici di cui alla **Tav. A22 Cf**

2. I progetti preliminari prevedono, nella stima generale dei costi, l'impegno per l'esecuzione di sondaggi archeologici ricognitivi

Art. 62 Attraversamento del corridoio fluviale

1. Al fine di tutelare la continuità ecologica del corridoio fluviale, le infrastrutture viarie e ferroviarie che comportino l'attraversamento lungo una direzione trasversale all'andamento del corridoio devono essere realizzate su pile. La superficie di suolo, sottratta al corridoio fluviale dalla realizzazione delle infrastrutture comunque interferenti e misurata considerando la proiezione a terra delle stesse, deve essere compensata, a cura del soggetto competente alla realizzazione dell'opera, mediante la realizzazione di "*isole di naturalità*" effettuate previo studio naturalistico specifico all'interno del corridoio fluviale, di superficie almeno tre volte superiore a quella sottratta.

TITOLO VI LINEE DI INDIRIZZO PER I NODI STRATEGICI

Art. 63 Definizioni

1. All'interno del corridoio fluviale del Tevere e dell'Aniene sono individuati, rispettivamente nelle **Tavv. P3 Cf e P4 Cf**, i seguenti nodi strategici quali luoghi caratterizzati da una concentrazione di elementi diversi tra loro, di natura idraulica, ambientale, storica archeologica ed urbanistica che necessitano di una azione di coordinamento al fine della riqualificazione e valorizzazione del corridoio fluviale:

Per il Tevere

- a) Ponte Milvio
- b) Scalo de Pinedo
- c) Porto di Ripa Grande
- d) Ostiense
- e) Paleoalveo di Spinaceto
- f) Foce

Per l'Aniene

- a) Ponte Lucano

2. Con il fine della riqualificazione ambientale dei nodi strategici attraverso la programmazione integrata degli interventi, sia di tipo strutturale che di tipo non strutturale, le Amministrazioni comunali interessate elaborano un apposito programma che tenga conto degli indirizzi di assetto di cui agli articoli successivi

Art. 64 Ponte Milvio

1. La programmazione integrata degli interventi verifica i seguenti aspetti:

- mitigazione delle situazioni di rischio idraulico anche localmente ed in prossimità delle confluenze;
- ricostituzione delle continuità vegetazionale;
- valorizzazione del sistema storico - archeologico della via Flaminia;
- potenziamento della fruizione del fiume e del suo ambito attraverso la creazione di un parco in parte a carattere naturale, in parte attrezzato;
- creazione di aree di protezione della fauna ittica

Art. 65 Scalo De Pinedo

1. La programmazione integrata degli interventi dovrà verificare i seguenti aspetti:

- possibilità di ripristino dell'antico porto di Ripetta;
- completamento dei tratti di banchine mancanti;
- possibilità di intervenire per una nuova sistemazione dei marciapiedi, delle alberature e dei parapetti.

Art. 66 Porto di Ripa Grande

1. La programmazione integrata degli interventi deve verificare i seguenti aspetti:

- possibilità di realizzare un duplice percorso (uno archeologico basso, sulle banchine, collegato in più punti con il lungotevere Testaccio) e che abbia come terminale l'area museale del Mattatoio e la nuova centralità dell'Ostiense;
- verifica dei programmi e progetti di valorizzazione dell'area archeologica dell'Emporio, ubicata all'interno degli argini, e sotto il lungotevere di Testaccio;
- verifica della possibilità di creare un percorso archeologico di collegamento, attraverso il tracciato delle mura Aureliane, con il Monte dei Cocci a Testaccio;
- verifica della possibilità di proseguimento dei Lungotevere da Ponte Testaccio a Ponte Marconi per il lato Ostiense e il lato Marconi.

Art. 67 Ostiense

1. La programmazione integrata degli interventi dovrà verificare i seguenti aspetti:

- ridefinizione dei lungotevere e degli affacci sulla città;
- attraversamenti carrabili e pedonali ;
- ridefinizione della continuità delle arginature

Art. 68 Paleoalveo di Spinacelo

1. La programmazione degli interventi dovrà tenere conto che la zona ubicata all'interno della Riserva naturale statale del litorale romano rappresenta un sito di interesse nazionale (SIN) di elevato valore faunistico e paesaggistico, un'interessante zona umida di notevole estensione.
2. Sono ammessi interventi di riqualificazione ambientale anche mediante il ripristino della funzionalità del paleoalveo e la continuità del corso d'acqua in corrispondenza dei rilevati stradali presenti

Art. 69 Foce

1. La programmazione integrata degli interventi dovrà verificare la compatibilità con i seguenti aspetti:
 - conservazione della fascia dunale;
 - conservazione del dinamismo fociale e della linea di costa;
 - rinaturalizzazione dell'area di foce mediante la tutela del SIC "Isola Sacra" istituito per la tutela e la ripresa delle dinamiche naturalistiche degli habitat costieri;
 - intrusione del cuneo salino;
 - aumento del carico antropico;
 - sicurezza idraulica;
 - quadro programmatorio complessivo della portualità regionale.

Art. 70 Ponte Lucano

1. La programmazione integrata degli interventi dovrà verificare i seguenti aspetti:
 - interferenza tra regime idraulico, preesistenze archeologiche e nuove infrastrutture viarie;
 - rapporto tra nuove arginature e preesistenze archeologiche prevedendo anche la possibilità di utilizzo del rilevato arginale come infrastruttura viaria;
 - mantenimento della continuità ecologica del corridoio fluviale

TITOLO VII NORME FINALI

Art. 71 Modifiche ed integrazioni della perimetrazione di ambiti, fasce e zone

1. Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere valuta, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di procedere, compatibilmente con le prescrizioni di cui al P.S.5 e con riferimento agli altri strumenti di pianificazione adottati/approvati dall'Autorità di Bacino del fiume Tevere, alla modifica della perimetrazione degli ambiti, delle fasce e delle zone individuate dal P.S.5.
2. La modifica della perimetrazione di cui al precedente comma è disposta dal Segretario Generale, sentito il Comitato Tecnico, con proprio decreto, reso conoscibile mediante le medesime forme di pubblicità adottate per il P.S.5

Art. 72 Rapporto con altri strumenti di pianificazione approvati dall'Autorità di Bacino

1. Le disposizioni di cui al P.S.5 prevalgono rispetto a quelle introdotte, nelle medesime porzioni di territorio, dal "Piano di bacino del fiume Tevere – stralcio per l'assetto idrogeologico – P.A.I." approvato con D.P.C.M. del 10 novembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni.